

1^a SERIE SPECIALE

DIREZIONE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Spedizione in abbonamento postale Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 27 aprile 1994

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI	VIA ARENULA 70	00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	LIBRERIA DELLO STATO	PIAZZA G. VERDI 10	00100 ROMA CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 146. Sentenza 14-21 aprile 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Forze armate - Colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi - Maturazione di ventinove anni di servizio militare comunque prestato - Parziale omogeneizzazione stipendiale tra gli ufficiali delle Forze armate e gli appartenenti alle Forze di polizia - Esclusione - Richiesta di intervento additivo della Corte - Eventuale revisione della materia spettante all'autonomia valutazione del legislatore - Non fondatezza.

(D.-L. 16 settembre 1987, n. 379, art. 1, ottavo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468).

(Cost., artt. 3 e 97)

Pag. 7

N. 147. Sentenza 14-21 aprile 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Misure cautelari - Rinnovazione di misure interdittive - Omessa previsione - Presunta irrazionalità di un trattamento differenziato rispetto a quello previsto in caso di esigenze probatorie - Non prospettabilità di una assimilazione tra le due situazioni - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 308, secondo comma, secondo periodo).

(Cost., artt. 3, 25 e 76)

» 10

N. 148. Sentenza 14-21 aprile 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Lottizzazione abusiva negoziale - Successivo rilascio di autorizzazione in sanatoria - Estinzione del reato contravvenzionale - Omessa previsione - Discrezionalità del legislatore nel riservare alle varie fattispecie di reato un trattamento differenziato anche dal punto di vista delle cause estintive - Non fondatezza.

[Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 20, primo comma, lett. c), e 22, ultimo comma].

(Cost., art. 3)

» 13

N. 149. Sentenza 14-21 aprile 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti locali - Deliberazione di dissesto - Debiti insoluti - Interessi - Procedure esecutive pendenti - Dichiarazione di estinzione da parte del giudice - Possibilità di differenti interpretazioni della norma - Non spettanza alla Corte operare scelta interpretativa peraltro rimessa al giudice di merito - Non fondatezza.

(D.-L. 18 gennaio 1993, n. 8, art. 21, terzo comma, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68).

(Cost., artt. 24 e 25)

» 16

N. 150. Sentenza 14-21 aprile 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Diritto del padre lavoratore alla astensione facoltativa del lavoro per sei mesi nel primo anno di vita del bambino - Diritto limitato all'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice subordinata e non anche nel caso in cui questa sia lavoratrice autonoma - Impossibilità di una pretesa di un identico sistema previdenziale per tipi di lavoro caratterizzati da notevoli differenze e tra loro non comparabili (cfr. sentenza n. 31/1986) - Auspicio di un intervento legislativo per una ulteriore protezione del valore della maternità anche a favore delle lavoratrici autonome - Non fondatezza.

(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 7).

(Cost., artt. 3, 29, secondo comma, 30, 31, secondo comma, e 37)

Pag. 19

N. 151. Sentenza 14-21 aprile 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Titoli di credito - Elenco protesti - Assegno, cambiale e vaglia cambiari - Pubblicazione - Omessa previsione della esclusione delle ipotesi in cui il mancato pagamento sia dovuto a causa non imputabile al debitore - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (cfr. ordinanza n. 183/1983, sentenze nn. 208/1988 e 317/1990) - Esistenza di mezzi efficaci per la tutela del debitore incolpevole - Non fondatezza.

(Legge 12 febbraio 1955, n. 77, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 23

N. 152. Sentenza 14-21 aprile 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Autoveicoli - Salvaguardia dell'ambiente dagli effetti nocivi dell'inquinamento - Avviso di rettifica ad atto normativo - Modifica sostanziale del testo legislativo - Intervento con atto non avente forza di legge - Operazione rientrante tra le attività imputate alla responsabilità del Presidente del Consiglio dei Ministri - Inammissibilità di impugnazione in sede di giudizio di costituzionalità del comunicato relativo - Possibilità di attivazione del sindacato della Corte da parte dei titolari del potere legislativo soltanto nelle evenienze suscettibili di configurare ipotesi di conflitto di attribuzione - Inammissibilità.

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 231, nel testo risultante a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 1993, di un avviso di rettifica).

(Cost., artt. 25, secondo comma, e 70)

» 26

N. 153. Sentenza 14-21 aprile 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Ex combattenti - Computo della maggiore anzianità - Condizioni per la ricostruzione economica - Disposizioni di carattere generale - Esclusione - Legittimità delle norme legislative aventi efficacia retroattiva - Razionalità del meccanismo del riassorbimento dei trattamenti più favorevoli già erogati - Non fondatezza.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 36)

» 28

n. 154. Sentenza 14-21 aprile 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Acque pubbliche e private - Inquinamento - Tutela - Pubbliche fognature e scarichi privati - Identica disciplina - Difetto di rilevanza della questione così come prospettata dal giudice rimettente - Denuncia di una norma incriminatrice della norma volta a sanzionare penalmente comportamenti contrari alla legge - Inapplicabilità da parte del giudice amministrativo rimettente nella fattispecie portata al suo esame - Inammissibilità.

[Legge 10 maggio 1976, n. 319, artt. 1, lett. a), 8, secondo comma, e 21, secondo comma].
(Cost., artt. 3 e 97)

Pag. 32

n. 155. Sentenza 14-21 aprile 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti locali - Comune - Stato di dissesto - Assoggettamento a procedura esecutiva collettiva di tipo concorsuale - Inidoneità della stessa ad assicurare una compiuta tutela dei diritti dei creditori esecutanti - Arresto delle azioni esecutive individuali - Tipologia del provvedimento finale e relativa disciplina dell'impugnazione - Intenzione del legislatore intesa ad evitare la concorrente pendenza di due distinte procedure, individuale e concorsuale, dirette al soddisfacimento del credito - Difetto di rilevanza - Non fondatezza e inammissibilità nelle parti indicate in motivazione.

(D.-L. 18 gennaio 1993, n. 8, art. 21, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68).

(Cost., artt. 2, 3, 24, 28, 41 e 113)

» 34

n. 156. Ordinanza 14-21 aprile 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.I.P. - Accertamento di fatto diverso da come indicato nel decreto che dispone il giudizio - Trasmissione degli atti al p.m. - Omessa previsione - Preclusione per l'imputato di richiedere il giudizio abbreviato con riferimento alla nuova contestazione dell'imputazione - Censura di norma inapplicabile nel giudizio *a quo* - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 562, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25)

» 43

n. 157. Ordinanza 14-21 aprile 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Responsabilità amministrativa - Danno - Risarcimento - Regione Sicilia - Sezione giurisdizionale della Corte dei conti - Limitazione della possibilità di determinazione presidenziale del danno da risarcire - Limite monetario - *Ius superveniens*: d.-l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19 - Intervenuto aggiornamento - Necessità di riesame della questione in ordine alla rilevanza da parte del giudice *a quo* - Restituzione degli atti.

(R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 55)

» 44

n. 158. Ordinanza 14-21 aprile 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Controversie - Dipendenti non artisti degli enti lirici autonomi - Lavoratrici - Trattenimento in servizio oltre il limite massimo di età (sessanta anni) previsto dall'accordo collettivo di lavoro - Identica questione già dichiarata infondata dalla Corte (cfr. sentenza n. 475/1993) - Manifesta infondatezza.

(Legge 13 luglio 1984, n. 312, art. 6, secondo comma)

» 46

N. 159. Ordinanza 14-21 aprile 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Miniere, cave e torbiere - Regione Sicilia - Esercizio non autorizzato di attività di escavazione - Previsione di una sanzione fissa - Preclusione per il giudice della possibilità di graduazione della medesima - Specificità ed autonomia della sanzione amministrativa rispetto al sistema sanzionatorio penale - Estraneità del principio della personalità della pena al caso di specie - Discrezionalità del legislatore - Congruità e razionalità del trattamento sanzionatorio rispetto al tipo di illecito e del tutto compatibile con il principio di legalità - Manifesta infondatezza.

(Legge regione Sicilia 9 dicembre 1980, n. 127, art. 29, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 27; legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 11 e 23)

Pag. 47

N. 160. Ordinanza 14-21 aprile 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato ammesso alla udienza preliminare - Svolgimento con esclusione della pubblicità - Identica questione già dichiarata dalla Corte inammissibile (cfr. sentenza n. 373/1992) - Discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., artt. 441, primo comma, 420, primo comma, e 127, sesto comma).

(Cost., art. 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, primo comma, prima parte; legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6)

» 50

N. 161. Ordinanza 14-21 aprile 1994.

Correzione di errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 337 del 7 luglio 1993

» 51

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 146

Sentenza 14-21 aprile 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Forze armate - Colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi - Maturazione di ventinove anni di servizio militare comunque prestato - Parziale omogeneizzazione stipendiale tra gli ufficiali delle Forze armate e gli appartenenti alle Forze di polizia - Esclusione - Richiesta di intervento additivo della Corte - Eventuale revisione della materia spettante all'autonomia valutazione del legislatore - Non fondatezza.

(D.-L. 16 settembre 1987, n. 379, art. 1, ottavo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468).

(Cost., artt. 3 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, ottavo comma, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1993 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Moro Giuseppe ed altri contro il Ministero della Difesa, iscritta al n. 400 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto in fatto

I. — Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468, nella parte in cui esclude i colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi, con ventinove anni di servizio militare comunque prestato, dalla parziale omogeneizzazione stipendiale tra ufficiali delle Forze armate e appartenenti alle Forze di polizia.

Il Tribunale rimettente, investito dal ricorso di Moro Giuseppe ed altri, ufficiali con grado di capitano di vascello (equivalente a quello di colonnello), attualmente in ausiliaria, che richiedevano l'omogeneizzazione economica di cui sopra, osserva come tale domanda sia rivolta al conseguimento di un beneficio di natura patrimoniale per un periodo in cui i ricorrenti erano ancora in servizio (il beneficio, ove riconosciuto, incrementerebbe la loro retribuzione, riverberandosi sul trattamento di quiescenza).

I ricorrenti, che provenivano dalla carriera dei sottufficiali o comunque da carriera differente da quella degli ufficiali, hanno beneficiato del trattamento di parziale omogeneizzazione prima di raggiungere il grado di capitano di vascello; e nel momento in cui è avvenuta la promozione a tale grado, non è stato loro riconosciuto detto beneficio.

L'art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 379, infatti, prevede la parziale omogeneizzazione in favore dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli che hanno maturato quindici o venticinque anni di servizio nonché dei colonnelli che hanno maturato venticinque anni di servizio dalla nomina a tenente.

La stessa norma estende poi il beneficio ai maggiori e ai tenenti colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento, rispettivamente, di diciannove e ventinove anni di servizio militare *comunque prestato*. I colonnelli possono dunque beneficiare dell'indennità solo nell'ipotesi in cui abbiano maturato venticinque anni di servizio *dalla nomina a tenente*; ma quei colonnelli che non provengono dall'accademia, bensì da carriere e ruoli differenti (e in particolare dai sottufficiali) difficilmente possono raggiungere, per ragioni anagrafiche, tale anzianità di servizio, il che comporta una disparità di trattamento a loro danno; incongruamente, la parziale omogeneizzazione viene assicurata ai maggiori e ai tenenti colonnelli che provengono da carriere e ruoli diversi, e non si applica nel caso di promozione al grado superiore.

Il giudice rimettente afferma che la questione è rilevante, dal momento che l'unico motivo ostativo all'attribuzione patrimoniale invocata dai ricorrenti risiede proprio nella mancata inclusione, tra gli ufficiali destinatari del beneficio, dei colonnelli (nella specie, capitani di vascello) aventi anzianità di servizio militare, comunque prestato, di ventinove anni. La questione non sarebbe, poi, manifestamente infondata, dal momento che tale mancata inclusione non risponde al canone di ragionevolezza, a quello di eguaglianza, e al principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo nel senso dell'infondatezza della questione. L'Avvocatura ha presentato altresì, nell'imminenza dell'udienza, una memoria nella quale illustra la *ratio* della norma denunziata.

L'art. 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, attribuisce il trattamento economico del primo dirigente e del dirigente-superiore (rispettivamente dopo quindici e venticinque anni di servizio) ai funzionari del ruolo dei commissari e ai primi dirigenti della Polizia di Stato; interessa, quindi, il solo personale delle carriere direttiva e dirigenziale.

Il legislatore, con il citato comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge n. 379 del 1987, si è attenuto al medesimo principio, prevedendo come criterio per l'attribuzione della parziale omogeneizzazione il conseguimento dell'anzianità di servizio di quindici o venticinque anni dalla nomina *a ufficiale*.

Al fine di evitare sperequazioni, la seconda parte del comma 8 estende la parziale omogeneizzazione ai maggiori e ai tenenti colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi, dopo diciannove e ventinove anni di servizio militare *comunque prestato*. Ora, per i corpi di polizia civili e militari vige analogo sistema: l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472, attribuisce un assegno funzionale — che ha natura analoga a quello di «parziale omogeneizzazione» qui in esame — al solo personale direttivo e gradi equivalenti (con esclusione dei dirigenti) al compimento di diciannove e ventinove anni di servizio *comunque prestato*.

Il legislatore ha dunque differenziato l'attribuzione del beneficio di parziale omogeneizzazione e dell'assegno funzionale testè citato — entrambi previsti per gli ufficiali non dirigenti e il personale direttivo — da quello riconosciuto alle categorie con anzianità di servizio maturata nelle carriere direttiva o da ufficiale e in quella dirigenziale.

Quanto alla pretesa disparità di trattamento tra i colonnelli «d'accademia» e quelli provenienti dai sottufficiali, si osserva che il sistema trova una sua *ratio* nel riconoscimento della specifica professionalità acquisita dai primi attraverso il *curriculum* accademico e il più selettivo sistema di reclutamento e progressione.

I criteri indicati sono stati peraltro confermati dalla legge 8 agosto 1990, n. 231, e dal d.P.R. 5 giugno 1990, n. 147.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo della Liguria ha sollevato, in riferimento all'art. 3 (sia sotto il profilo della disparità di trattamento che della ragionevolezza) e all'art. 97 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), nella parte in cui esclude i capitani di vascello — grado equivalente a colonnello — aventi anzianità di servizio militare, *comunque prestato*, superiore a ventinove anni, dalla parziale omogeneizzazione stipendiale con le forze di polizia assicurata ai maggiori e ai tenenti colonnelli. I colonnelli che non provengono dall'accademia, ma da carriere e ruoli differenti (e in

particolare dai sottufficiali) difficilmente possono raggiungere, per ragioni anagrafiche, tale anzianità di servizio: ciò realizza una disparità di trattamento a loro danno che, secondo il giudice rimettente, non ha alcuna giustificazione e lede sia il canone generale di ragionevolezza sia il principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.

2. — Per vagliare tali censure, è necessario ricostruire la ratio del decreto-legge n. 379 del 1987.

Dopo la stipula degli accordi che hanno portato a miglioramenti economici a favore del pubblico impiego (cui erano interessate anche le Forze di polizia), il Governo ha emanato una serie di decreti-legge non convertiti (dal decreto-legge n. 92 del 1987 al n. 282 dello stesso anno), fino al decreto-legge n. 379 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 468 del 1987, che ha provveduto alla revisione stipendiale e alla perequazione dei trattamenti accessori del personale delle Forze armate.

Tale normativa comprende varie misure: l'adeguamento dell'indennità militare; disposizioni per la gestione delle pensioni; la parziale omogeneizzazione retributiva con le Forze di polizia, disciplinata dall'art. 1, comma 8, qui in esame. Il sistema assicura tale omogeneizzazione agli ufficiali che hanno prestato quindici o venticinque anni dalla nomina a tenente (ovviamente con importo differenziato), secondo quanto specificato dalla tabella inclusa nello stesso comma 8, poi aggiornata dalla legge 8 agosto 1990, n. 231, che, all'art. 5, ha nuovamente determinato gli importi annui, confermando il meccanismo già definito dal decreto-legge n. 379 del 1987.

Il secondo periodo del comma 8 in esame si fa carico, come riconosce l'ordinanza di rimessione, della situazione degli ufficiali che non provengono dall'accademia, ai quali assicura il trattamento di «parziale omogeneizzazione» al compimento del diciannovesimo e venticinquesimo anno di servizio militare *comunque prestato*; tale ultima previsione vale, peraltro, per i maggiori e i tenenti colonnelli, provenienti da carriere e ruoli diversi, non per i colonnelli. Ed è proprio su tale esclusione che si appuntano i rilievi del giudice *a quo*, alla luce dell'art. 3 e dell'art. 97 della Costituzione.

3. — Il decreto-legge n. 379 persegue finalità di riequilibrio retributivo tra le Forze di polizia e le Forze armate (peraltro non integrale, come risulta chiaramente dal testo dell'art. 1, comma 8, che parla di «*parziale omogeneizzazione*») ed è, questa, la ragion d'essere del decreto. La razionalità della norma denunciata deve essere allora verificata in tale contesto perequativo, e in specifica relazione alle norme dettate per il personale direttivo e per i dirigenti della Polizia di Stato.

Come ha ricordato l'Avvocatura dello Stato, la legge 1° aprile 1981, n. 121, all'art. 43, ventiduesimo e ventitreesimo comma, attribuisce ai commissari (ed equiparati) il trattamento economico della dirigenza secondo il meccanismo dei quindici e dei venticinque anni di servizio prestato senza demerito, riproposto dalla prima parte del comma 8, qui in esame; per i commissari (e qualifiche equiparate) provenienti da carriera e ruoli inferiori, l'art. 6, comma 3, del citato decreto-legge n. 387 del 1987, convertito nella legge n. 472 del 1987, attribuisce un assegno funzionale al compimento di diciannove e ventinove anni di servizio prestato senza demerito, con riguardo al solo personale direttivo e con esclusione dei dirigenti.

Pur nelle evidenti diversità di contesto normativo, si è dunque voluto creare un relativo parallelismo tra i due sistemi retributivi; ed è significativo che il testo originario del decreto-legge predisposto dal Governo prevedeva (ai fini della «parziale omogeneizzazione» economica) la clausola del servizio «senza demerito», in analogia alle disposizioni riguardanti il personale della Polizia di Stato che si sono richiamate, clausola che le Camere hanno comunque soppresso in sede di conversione.

4. — L'analisi della *ratio legis* dimostra che il legislatore non ha posto in essere una disciplina irragionevole. Né vale eccepire la disparità di trattamento a danno dei colonnelli che non provengono dall'accademia, ma da carriere e ruoli diversi: si tratta, com'è evidente, di situazioni distinte, e vi è, in questo caso, una congrua giustificazione del trattamento economico differenziato (cfr. la sent. n. 248 del 1989 e ancor prima la sent. n. 1089 del 1988), alla luce delle esigenze di omogeneizzazione che in precedenza si sono analizzate.

Va considerato, inoltre, che un intervento additivo, pur se diretto, in ipotesi, a salvaguardare posizioni soggettive meritevoli di considerazione, potrebbe determinare, in un assetto normativo così delicato, ulteriori e più gravi disarmonie: a conferma che l'eventuale revisione della materia spetta, nella sua autonomia, al legislatore.

5. — Del tutto priva di fondamento è, infine, la censura mossa con riferimento all'art. 97 della Costituzione, che è parametro evocato impropriamente, non rilevando, nella questione in esame, il principio di buon andamento e d'imparzialità dell'amministrazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), nella parte in cui esclude i colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi, che abbiano maturato ventinove anni di servizio militare comunque prestato, dalla parziale omogeneizzazione stipendiale fra gli ufficiali delle Forze armate e gli appartenenti alle Forze di polizia, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0442

N. 147

Sentenza 14-21 aprile 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Misure cautelari - Rinnovazione di misure interdittive - Onessa previsione - Presunta irrazionalità di un trattamento differenziato rispetto a quello previsto in caso di esigenze probatorie - Non prospettabilità di una assimilazione tra le due situazioni - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 308, secondo comma, secondo periodo).

(Cost., artt. 3, 25 e 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 308, secondo comma, secondo periodo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Sondrio, nel procedimento penale a carico di Bissi Giampaolo ed altri, iscritta al n. 464 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento penale a carico di alcuni amministratori del comune di Teglio (sindaco, vicesindaco, assessori, componenti la commissione edilizia) — indagati per i delitti previsti dagli artt. 323, primo e secondo comma, 476 e 490 del codice penale — il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Sondrio, con ordinanza del 17 maggio 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25 e 76 della Costituzione, dell'art. 308, secondo comma, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, anche per le esigenze di cui all'art. 274, lettera c), sia possibile la rinnovazione delle misure interdittive nel rispetto dei termini di cui all'art. 308, primo comma, dello stesso codice.

In punto di rilevanza, il remittente osserva che, sussistendo il concreto pericolo che gli imputati possano commettere gravi delitti della stessa specie, dalla risoluzione di detta questione dipende la decisione del procedimento attinente alla rinnovazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dalla carica ricoperta, già concessa a suo tempo, ovvero relativa all'applicazione della misura coercitiva degli arresti domiciliari, chiesta in subordine dal pubblico ministero.

Pertanto, poichè, ai sensi dell'art. 308 del codice di procedura penale, le misure interdittive hanno una efficacia limitata a due mesi e possono essere rinnovate, nel limite del doppio dei termini di durata massima della custodia cautelare, solo quando siano state disposte per esigenze probatorie, il remittente ritiene che tale limitazione contrasti, anzitutto, con l'art. 3 della Costituzione. Rammentato che, come previsto dall'art. 275 del codice di procedura penale, la scelta delle misure cautelari deve rispondere al principio di adeguatezza, l'ordinanza osserva che, quando l'esigenza cautelare della prevenzione permane anche dopo il previsto bimestre di efficacia delle misure interdittive, al pubblico ministero non resta che chiedere l'adozione di misure restrittive della libertà personale anche se sproporzionate rispetto all'esigenza da soddisfare. Appare, pertanto, irrazionale la norma impugnata, la quale, per casi simili, vale a dire quello delle esigenze probatorie e quello della prevenzione, prevede un trattamento differenziato, ancorchè le medesime appaiano meritevoli dello stesso grado di tutela.

La limitazione di cui alla norma impugnata sarebbe, inoltre, in contrasto con l'art. 25 della Costituzione, poichè la necessità di richiedere, ove l'esigenza cautelare permanga, l'applicazione di una misura cautelare coercitiva (nella specie quella degli arresti domiciliari), comporta una restrizione della libertà personale, altrimenti evitabile qualora fosse consentita la rinnovazione della misura interdittiva.

Sarebbe, infine, violato l'art. 76 della Costituzione, in quanto la norma impugnata mal si coordina, secondo il remittente, con i punti 59 e 65 dell'art. 2 della legge di delega, ispirati al principio di adeguatezza e gradualità delle misure cautelari.

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Osserva l'Avvocatura che la scelta operata dal legislatore delegato, nel fissare un breve termine di durata delle misure interdittive e nel limitarne la possibilità di proroga, appare giustificata dal contenuto gravemente affittivo che è proprio delle misure in questione, salva la possibilità di una eventuale proroga in relazione al protrarsi di esigenze probatorie, non valutabili *ex ante*.

Pertanto, mentre non si comprende il richiamo all'art. 25 della Costituzione, non sussiste nemmeno il contrasto con l'art. 76, in quanto nei punti 59 e 65 dell'art. 2 della legge di delega non risulta formulato il principio di adeguatezza (di cui all'art. 275, primo comma, del codice di procedura penale), principio che comunque non è pregiudicato dalla scadenza del termine di durata della misura interdittiva, essendo possibile anche in questo momento l'utilizzazione di misure coercitive di diverso contenuto applicativo.

Considerato in diritto

1. — La Corte è chiamata a decidere della legittimità costituzionale dell'art. 308, secondo comma, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non stabilisce che, anche per le esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lettera c), dello stesso codice, sia possibile la rinnovazione delle misure interdittive, nel rispetto dei termini di cui al citato art. 308, primo comma, come invece è consentito in caso di esigenze probatorie.

2. — Secondo il giudice remittente la norma impugnata contrasterebbe, anzitutto, con l'art. 3 della Costituzione, essendo del tutto irrazionale il trattamento differenziato rispetto a due esigenze cautelari — quella dei motivi probatori e quella della prevenzione — entrambe meritevoli dello stesso grado di tutela. Il trattamento differenziato, non consentendo, per la misura disposta a fini di prevenzione, nessuna rinnovazione al di là dell'esiguo termine di due mesi,

rende spesso sterile l'adozione della misura stessa, giustificando lo scarso interesse del magistrato inquirente a richiederla. Ove, poi, l'esigenza di prevenzione continui a permanere anche dopo la scadenza del bimestre di efficacia, essa può essere soddisfatta soltanto mediante l'applicazione di una misura coercitiva, anche se sproporzionata rispetto all'esigenza da salvaguardare, in contrasto col principio di adeguatezza delle misure cautelari, accolto come naturale conseguenza della scelta pluralistica del legislatore, nel successivo art. 275 del codice di procedura penale.

La necessità del ricorso ad una misura cautelare coercitiva con la conseguente restrizione della libertà personale, altrimenti evitabile qualora fosse consentita la rinnovazione della misura interdittiva, pone, secondo l'ordinanza, la norma denunciata in contrasto altresì con l'art. 25 della Costituzione. Sussisterebbe, infine, violazione dell'art. 76 della Costituzione, apparendo la censurata limitazione in contrasto con i punti 59 e 65 dell'art. 2 della legge di delega 16 febbraio 1989, n. 81, ispirati al principio di adeguatezza e gradualità delle misure cautelari.

3. — La questione non è fondata.

Come ricorda il giudice *a quo*, le esigenze cautelari per la cui soddisfazione possono essere emesse anche le misure interdittive, attengono, ai sensi dell'art. 274 del codice di procedura penale, alle indagini (lettera *a*, del citato articolo), al pericolo di fuga (lettera *b*) ed alla prevenzione (lettera *c*).

La premessa dalla quale il remittente muove, nel prospettare la violazione dell'art. 3 della Costituzione, è quella di una sostanziale assimilazione fra le situazioni prese in considerazione dal legislatore, nel prevedere le misure interdittive a fini di prevenzione di cui alla lettera *c*) dell'art. 274, e quelle sottese alle misure interdittive disposte per fini probatori, giusta la lettera *a*) dello stesso articolo.

Senonchè un'assimilazione piena tra le due situazioni non appare prospettabile, in quanto, se è vero che, quando si tratta di misure disposte per soddisfare esigenze istruttorie del processo, la facoltà di una reiterazione del provvedimento cautelare interdittivo può trovare giustificazione nella preminenza dell'interesse al buon esito del processo stesso, diversa è l'ipotesi in cui l'applicazione della misura interdittiva sia legata ad esigenze extraprocessuali di tipo preventivo, perchè, in tale caso, l'incidenza del provvedimento in ambiti ordinariamente di competenza di altre autorità ha richiesto, evidentemente, una diversa ponderazione degli interessi coinvolti, che ha indotto il legislatore a limitare, anche sotto il profilo temporale, gli effetti dell'intervento del giudice penale.

Trova, in tal modo, riconoscimento nella disciplina del codice di rito, per quanto attiene in particolare all'ipotesi della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289), l'interesse a non incidere, oltre lo stretto necessario, nello svolgimento delle competenze proprie dell'autorità amministrativa, attraverso una disciplina che, valutata in chiave sistematica, appare volta ad armonizzare, nella salvaguardia delle reciproche sfere, i rapporti intercorrenti tra l'autorità giudiziaria e quella amministrativa.

A tanto concorre anche l'ultimo comma dell'art. 293 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che copia dell'ordinanza che dispone la misura interdittiva è trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria, consentendo, in tal modo, come evidenziato anche nella relazione al progetto preliminare del codice, il «raccordo tra l'esercizio dei poteri cautelari nell'ambito del processo penale e l'esercizio dei poteri conferiti in via ordinaria ad organi estranei a tale processo».

Nella generale coerenza del quadro sopra accennato rientra, infine, la norma contenuta nel terzo comma della disposizione impugnata, secondo la quale l'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive.

D'altro canto, una volta stabilito che la particolare *ratio* che ispira la descritta disciplina si differenzia da quella sottintesa all'ipotesi delle misure interdittive disposte per esigenze probatorie, il problema, posto dal giudice remittente, della eventuale incongruità del termine di durata della sospensione dall'esercizio di pubblici uffici, che, a suo avviso, sarebbe fonte di scarsa propensione all'utilizzo dell'istituto, coinvolge scelte di politica legislativa, riservate al legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità.

4. — Quanto agli altri profili di censura, del tutto inconferente appare il richiamo all'art. 25 della Costituzione che, nei principi enunciati, attinenti alla precostituzione del giudice e, più in generale, alla riserva di legge in materia di norme incriminatrici e misure di sicurezza, non offre dati normativi ai quali ricondurre la specifica problematica proposta dal giudice *a quo*, e cioè, quella di una restrizione della libertà personale, a suo parere, non giustificata ed altrimenti evitabile.

5. — Quanto, infine, al denunciato contrasto della norma impugnata con l'art. 76 della Costituzione, per violazione della delega di cui alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, è da osservare che i criteri dell'adeguatezza e della proporzionalità si rinvencono, per vero, con sufficiente chiarezza, nella direttiva n. 59 dell'art. 2 della legge stessa, relativamente alle misure coercitive, tanto che è fatto divieto di disporre la custodia in carcere se, con l'applicazione di altre misure di coercizione personale, possono essere adeguatamente soddisfatte le esigenze cautelari. Gli stessi criteri, dal punto di vista dello svolgimento della delega, trovano compiuta esplicazione nell'art. 275 del codice di procedura penale e nei canoni ivi dettati al giudice per la scelta delle misure da applicare.

Va, peraltro, rilevato che i criteri sopra ricordati devono, comunque, coniugarsi con altri del pari desumibili dalla stessa legge di delega. Questa (direttiva n. 65 dell'art. 2), nell'autorizzare la previsione, in relazione a specifiche esigenze cautelari, di misure interdittive, ha espressamente contemplato la predeterminazione di termini di cessazione della loro efficacia, ponendo, così, un criterio di restrizione dell'ambito temporale di operatività dell'istituto, che giustamente è stato utilizzato dal legislatore delegato per l'emanazione di una disciplina nella quale, come testimonia la norma impugnata, trova ingresso anche la necessaria comparazione degli interessi coinvolti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 308, secondo comma, secondo periodo, del codice di procedura penale, sollevata, in relazione agli artt. 3, 25 e 76 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Sondrio, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0443

N. 148

Sentenza 14-21 aprile 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Lottizzazione abusiva negoziale - Successivo rilascio di autorizzazione in sanatoria - Estinzione del reato contravvenzionale - Omessa previsione - Discrezionalità del legislatore nel riservare alle varie fattispecie di reato un trattamento differenziato anche dal punto di vista delle cause estintive - Non fondatezza.

[Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 20, primo comma, lett. c), e 22, ultimo comma].

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 20, lettera c), e 22, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie),

promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1993 dal Pretore di Mantova, nel procedimento penale a carico di Federici Antonio ed altri, iscritta al n. 602 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento penale a carico di alcune persone imputate del reato di lottizzazione abusiva negoziale ai sensi degli artt. 18 e 20, lettera *c*), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per avere predisposto, attraverso il frazionamento e la vendita in lotti destinati a scopo edificatorio, una trasformazione edilizia ed urbanistica di alcuni terreni in assenza di autorizzazione, il Pretore di Mantova, con ordinanza del 29 maggio 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 20, lettera *c*), e 22, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui non prevedono che il rilascio di successiva autorizzazione, per la constatata conformità della lottizzazione stessa alle prescrizioni di legge e agli strumenti urbanistici, estingua il relativo reato contravvenzionale, così come avviene per il reato di esecuzione di opere senza concessione previsto alla lettera *b*) della medesima norma incriminatrice.

Quanto alla rilevanza della questione, osserva il Pretore che, nel caso di specie, l'autorizzazione non richiesta né data al momento del frazionamento, era stata invece rilasciata successivamente, nella conformità della lottizzazione stessa agli strumenti urbanistici.

In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* osserva che l'interesse protetto dalla legge n. 47 del 1985 non è più astratto o formale, ma sostanziale, essendo costituito dalla conformità agli strumenti urbanistici delle opere edilizie. Conseguentemente è mutata anche la natura del reato di cui all'art. 20, lettere *b*) e *c*), della legge n. 47 del 1985, reato che è divenuto illecito sostanziale, da illecito di natura formale quale era nell'abrogato art. 17, lettera *b*), della legge n. 10 del 1977, ai sensi del quale aveva rilievo esclusivamente la circostanza che, per le opere, non fosse stata rilasciata la concessione e, per le lottizzazioni, l'autorizzazione, a prescindere dalla conformità agli strumenti urbanistici.

Orbene, il fatto che l'art. 22 della legge n. 47 del 1985 preveda l'estinzione del reato solo a seguito del rilascio di concessione per le opere eseguite crea una ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento, poiché disciplina condotte analoghe, integranti una stessa fattispecie di reato, in modo differente. E la disparità appare tanto più grave considerando che, alla sentenza definitiva, che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, consegue la confisca obbligatoria dei terreni e delle opere ai sensi dell'art. 19 della legge n. 47 del 1985.

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato in diritto

1. — La Corte è chiamata a decidere della legittimità costituzionale degli artt. 20, lettera *c*) (*rectius*: art. 20, primo comma, lettera *c*) e 22, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui non prevedono che, anche per la lottizzazione abusiva negoziale, il rilascio di successiva autorizzazione, nella constatata conformità della lottizzazione stessa alle prescrizioni di legge ed agli strumenti urbanistici, estingua il relativo reato contravvenzionale.

Secondo il giudice *a quo*, la norma contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento fra la detta ipotesi e quella della esecuzione di opere senza concessione, poiché condotte analoghe, integranti una medesima fattispecie di reato e che ledono il medesimo interesse giuridico sostanziale, vengono ad essere trattate in modo differente.

2. — La questione non è fondata.

Le due ipotesi contravvenzionali poste a raffronto dal giudice remittente sono previste e sanzionate dal primo comma dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che dispone, alla lettera *b*), l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni, per l'esecuzione di lavori in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; e, alla lettera *c*), l'arresto fino a due anni nonché l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni, per le lottizzazioni abusive di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'art. 18 della medesima legge.

Dal canto suo, il successivo art. 22 prevede, al terzo comma, che il rilascio in sanatoria delle concessioni estingua i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.

3. — Tanto premesso, la Corte ritiene che il differente regime penalistico delle due fattispecie poste a raffronto dal giudice *a quo*, delle quali una soltanto prevede l'ammissibilità della sanatoria, si fonda su peculiarità di fatto in ordine alle situazioni apprezzate dal legislatore che, lungi dall'essere determinate dalle norme denunziate, attengono all'entità degli interessi urbanistici compromessi nei due casi. Prescindendo dalla fondatezza o meno dei rilievi svolti dall'ordinanza di rimessione circa la natura dei reati di cui trattasi, come pure circa la qualificazione dell'interesse sottostante alle corrispondenti figure criminose, non è dato disconoscere che la lottizzazione abusiva sia una forma di intervento sul territorio ben più incisiva, per ampiezza e vastità, di quanto non sia la costruzione realizzata in difformità o in assenza di concessione, con compromissione molto più grave, nel primo caso, della programmazione edificatoria del territorio stesso.

Si comprende, pertanto, che il legislatore, il quale, come più volte affermato da questa Corte, gode di ampia discrezionalità nello stabilire comportamenti costituenti reato e nel fissare le relative sanzioni, abbia voluto riservare alle due fattispecie un diverso trattamento anche dal punto di vista delle cause di estinzione del reato.

4. — Nè a positivo scrutinio della questione può condurre la considerazione della circostanza che, in casi quale quello all'esame del giudice remittente, la constatata conformità della lottizzazione agli strumenti urbanistici possa mettere capo, in ipotesi, ad una autorizzazione rilasciata successivamente all'avvenuta lottizzazione. Anche se si volesse prescindere dalle già evidenziate peculiarità delle due situazioni poste a raffronto, vi è, infatti, da considerare che il rilascio della concessione in sanatoria, al quale si è riferita l'ordinanza per evidenziare la denunciata disparità di trattamento, opera nell'ambito di uno schema procedimentale, delineato nell'art. 13 della stessa legge 26 febbraio 1985, n. 47, con previsione di interventi, adempimenti e termini, che appaiono specificamente modellati sulla fattispecie della costruzione priva di concessione.

Di qui l'impossibilità di una mera trasposizione di un siffatto schema procedimentale all'ipotesi della lottizzazione abusiva, per la quale occorrerebbero, pertanto, soluzioni normative che mai potrebbero essere apprestate in questa sede, implicando, fermo quanto dedotto in ordine alla non comparabilità delle situazioni, scelte di modi, condizioni e termini che non spetta alla Corte stabilire.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, primo comma, lettera c), e 22, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Mantova, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 149

Sentenza 14-21 aprile 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti locali - Deliberazione di dissesto - Debiti insoluti - Interessi - Procedure esecutive pendenti - Dichiarazione di estinzione da parte del giudice - Possibilità di differenti interpretazioni della norma - Non spettanza alla Corte operare scelta interpretativa peraltro rimessa al giudice di merito - Non fondatezza.

(D.-L. 18 gennaio 1993, n. 8, art. 21, terzo comma, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68).

(Cost., artt. 24 e 25).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 bis (*rectius*: 21), terzo comma, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito con legge 19 marzo 1993, n. 68 promossi con n. 2 ordinanze emesse il 19 luglio 1993 dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli nei procedimenti civili vertenti tra la s.p.a. Spei Leasing ed il Comune di Guidonia-Montecelio, iscritte ai nn. 652 e 653 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Spei Leasing nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella udienza pubblica dell'8 febbraio 1994 il Giudice relatore Renato Granata;

Udito l'avv. Antonio Cataudella per la s.p.a. Spei Leasing e l'Avvocato dello Stato Claudio Linda per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

I. — Nel corso di due procedure esecutive promosse dalla società Spei Leasing S.p.A. nei confronti del Comune di Guidonia-Montecelio, il Pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, ha sollevato (con due ordinanze del 19 luglio 1993 di identico contenuto) questione incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 20-*bis* (*rectius*: 21), comma 3, d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, convertito con legge 19 marzo 1993 n. 68, nella parte in cui prevede che in deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione del dissesto (nella specie, del Comune) i debiti insoluti non producono più interessi, rivalutazioni monetarie od altro; sono poi dichiarate estinte dal giudice, previa liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese, le procedure esecutive pendenti e non possono essere proposte nuove azioni esecutive.

Osserva il Pretore rimettente che — pur avendo il Comune esecutato chiesto la sospensione dell'esecuzione per consentire l'espletamento della procedura commissariale di cui al cit. art. 21 — occorre in realtà procedere alla declaratoria di estinzione della procedura esecutiva e alla preventiva liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese. Tale liquidazione non può che avere natura di atto di cognizione finalizzato ad operare una completa definizione di tutte le posizioni debitorie del Comune, venendo così necessariamente ad assumere la natura e la funzione di definitivo accertamento della stessa esistenza del credito così da costituire un nuovo ed autonomo titolo in base al quale gli organi della procedura di liquidazione dovrebbero pagare i creditori. In tal modo però si ha come conseguenza la violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) perchè il giudice dell'esecuzione, se è chiamato a svolgere un'attività di cognizione, non può che decidere allo stato degli atti non potendo certamente svolgere attività istruttorie, sicchè le parti vedrebbero preclusa la continuazione di eventuali processi di opposizione o di eventuali giudizi di legittimità su pronunzie in grado di appello.

Inoltre — secondo il giudice rimettente — è ravvisabile anche una violazione del principio del giudice naturale (art. 25 Cost.) dal momento che il giudice dell'esecuzione verrebbe chiamato a conoscere dei giudizi di opposizione e dei giudizi di merito o di legittimità relativi al titolo esecutivo.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque manifestamente infondata.

In via pregiudiziale l'Avvocatura eccepisce il difetto di rilevanza della questione atteso che l'esame della legittimità costituzionale della norma dovrebbe avere luogo in una fase successiva, ossia in occasione dell'istanza di estinzione della procedura esecutiva e non già della istanza di sospensione per consentire l'espletamento della procedura commissariale, che è chiesta in forza di norme che non risultano contestate.

Nel merito la questione — secondo l'Avvocatura — non è fondata perchè il giudice rimettente parte dell'erroneo presupposto che il legislatore abbia configurato un potere di cognizione del giudice dell'esecuzione sull'an e sul quantum del debito, laddove nulla nella normativa impugnata autorizza tale interpretazione.

Invece la estinzione è dichiarata dal giudice dell'esecuzione, ogni qualvolta non vi sia contestazione, sulla base della liquidazione (che sta per pagamento) di quanto risulta dovuto dall'ente territoriale; quindi non sono alterati i normali poteri del giudice dell'esecuzione.

3. — Si è costituita la società Spei Leasing S.p.A. chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

La difesa della società contesta essenzialmente il presupposto interpretativo dal quale muove il giudice rimettente per la ragione che nella norma censurata l'uso del termine «liquidazione» non implica alcuna novazione del titolo che viene eseguito, ma soltanto la ricognizione del medesimo da parte del giudice dell'esecuzione, senza pregiudizio per i procedimenti pendenti nel merito. Quindi il giudice dell'esecuzione è chiamato soltanto a cristallizzare la statuizione contenuta nel titolo provvisoriamente esecutivo, quantificandola in un'entità precisa per poi dichiarare estinta la procedura esecutiva. Ma ciò non significa che il giudice dell'esecuzione debba (o possa) porre in essere una nuova pronuncia che assorba ed annulli il titolo in corso di esecuzione sicchè gli (eventuali) giudizi di cognizione aventi ad oggetto la pretesa azionata in via esecutiva non sono toccati dal provvedimento di «liquidazione» del giudice dell'esecuzione, nè tanto meno sono dichiarati estinti.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost. — dell'art. 20-bis (*rectius*: 21), comma 3, decreto legge 18 gennaio 1993 n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito con legge 19 marzo 1993 n. 68, nella parte in cui — prevedendo che in deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione del dissesto dell'ente locale i debiti insoluti non producono più interessi, rivalutazioni monetarie od altro — prescrive che sono dichiarate estinte dal giudice, previa liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese, le procedure esecutive pendenti e non possono essere proposte nuove azioni esecutive, per sospetta violazione:

a) del diritto di difesa perchè il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla «liquidazione dell'importo dovuto», non può che decidere allo stato degli atti pregiudicando la continuazione di eventuali altri giudizi instaurati con atto di opposizione all'esecuzione ovvero con ricorso per cassazione;

b) del principio del giudice naturale perchè il giudice dell'esecuzione verrebbe chiamato a conoscere dei giudizi suddetti.

2. — Riuniti i giudizi per identità di oggetto, va pregiudizialmente respinta l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza sollevata dall'Avvocatura di Stato sotto il profilo che la questione di costituzionalità, come sopra posta, non sarebbe rilevante atteso che la norma censurata può trovare applicazione soltanto in una fase successiva, ossia in occasione dell'istanza (nella specie non ancora proposta) di estinzione della procedura esecutiva, e non già della istanza (quale quella in realtà formulata dalla difesa del Comune esecutato) di sospensione della stessa per consentire l'espletamento della procedura commissariale.

Il giudice rimettente ha puntualmente motivato in ordine a tale punto, ritenendo che la declaratoria di estinzione (d'ufficio) del procedimento esecutivo in ragione dell'intervenuta dichiarazione di dissesto si sovrapponga alla mera sospensione dell'esecuzione, pur richiesta dal Comune esecutato, e l'assorba; ritiene quindi, con una motivazione non implausibile, di dover fare applicazione della norma censurata, che peraltro, nella sua formulazione letterale, non condiziona la declaratoria di estinzione ad alcuna istanza del Comune esecutato. In mancanza di un diritto vivente diversamente orientato questa Corte non ha ragione di censurare, al solo fine della verifica della rilevanza della questione di costituzionalità, l'iter logico-argomentativo del giudice rimettente ed in particolare l'aver egli pretermesso di esaminare preliminarmente l'istanza del Comune di sospensione dell'esecuzione.

3. — Nel merito la questione, sotto il profilo dell'allegata violazione dell'art. 24 della Costituzione, non è fondata.

Il dubbio di costituzionalità prospettato dal giudice rimettente implica necessariamente che l'art. 21 censurato sia insuscettibile di ricevere interpretazione diversa da quella secondo cui è il giudice dell'esecuzione che è tenuto ad effettuare, allo stato degli atti ed in riferimento al rapporto sostanziale espresso dal titolo esecutivo, un'attività di cognizione che conseguentemente verrebbe in tal modo a sovrapporsi ad eventuali giudizi pendenti di opposizione all'esecuzione o di impugnazione e ne pregiudicherebbe la piena cognizione. Ma è questa un'interpretazione che, superando la lettera della disposizione che nulla prescrive in ordine all'incidenza del provvedimento di liquidazione su tali giudizi, appare diretta proprio a far emergere il denunciato vizio di costituzionalità, vizio che in effetti — sulla premessa ermeneutica così ricostruita — viene prospettato dal giudice a quo non implausibilmente, posto che — se vera la premessa — la procedura esecutiva, in modo anomalo e senza la piena garanzia del diritto di difesa, sarebbe deviata verso un'attività di cognizione della spettanza dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese dal debitore esecutato al creditore procedente.

Ma il giudice rimettente, nell'operare la ricognizione del contenuto normativo della disposizione, deve sempre e costantemente essere guidato dall'esigenza di rispetto dei precetti costituzionali e quindi, ove un'interpretazione appaia confliggente con alcuno di essi, è tenuto — soprattutto in mancanza di diritto vivente — ad adottare letture alternative maggiormente aderenti al parametro costituzionale altrimenti vulnerato.

Nella specie si ha appunto che sono possibili altre interpretazioni, quali quelle sostenute — come riferito in narrativa — dall'Avvocatura di Stato e dalla difesa della parte costituita, le quali (seppur tra loro diverse) hanno un punto in comune: il provvedimento di «liquidazione» lascia in ogni caso impregiudicate tutte le eventuali questioni (di merito) in ordine alla sussistenza della pretesa creditoria ovvero alla legittimità del titolo esecutivo. questioni la cui cognizione rimane devoluta al giudice competente secondo i criteri dettati dal codice di rito e con le ordinarie garanzie del contraddittorio e nel rispetto del diritto di difesa. Tanto è sufficiente per ritenere non fondata la censura di costituzionalità nei termini in cui è stata proposta, mentre non spetta a questa Corte operare ogni altra scelta interpretativa, rimessa al giudice del merito nel giudizio a quo e, più in generale, all'elaborazione giurisprudenziale.

4. — Neppure fondata è la censura di violazione del principio del giudice naturale (art. 25 della Costituzione) giacché questa Corte in numerose pronunce (sent. n. 217 del 1993, n. 269 del 1992, ord. n. 375 del 1991) ha puntualizzato che deve ritenersi precostituito per legge l'organo giudicante istituito sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di determinate controversie. Nella specie da una parte la competenza ad emettere il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva e di liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese, è demandata secondo una regola generale fissata con legge al giudice dell'esecuzione, a sua volta già individuato secondo gli ordinari criteri di competenza dettati dal codice di rito, sicché il principio del giudice naturale è rispettato; d'altra parte — come già osservato — in nessun modo il giudice dell'esecuzione è chiamato ad un'attività di cognizione della quale sia stato in ipotesi investito altro giudice con opposizione all'esecuzione o con impugnazione della sentenza provvisoriamente esecutiva.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 3, decreto legge 18 gennaio 1993 n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito con legge 19 marzo 1993 n. 68, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione, dal Pretore di Roma, Sezione distaccata di Tivoli, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0445

N. 150

Sentenza 14-21 aprile 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Diritto del padre lavoratore alla astensione facoltativa del lavoro per sei mesi nel primo anno di vita del bambino - Diritto limitato all'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice subordinata e non anche nel caso in cui questa sia lavoratrice autonoma - Impossibilità di una pretesa di un identico sistema previdenziale per tipi di lavoro caratterizzati da notevoli differenze e tra loro non comparabili (cfr. sentenza n. 31/1986) - Auspicio di un intervento legislativo per una ulteriore protezione del valore della maternità anche a favore delle lavoratrici autonome - Non fondatezza.

(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 7).

(Cost., artt. 3, 29, secondo comma, 30, 31, secondo comma, e 37).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;

Giudici: Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 907 (*recte*: n. 903) (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1993 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Demoro Maurizio e l'A.M.T. di Genova, iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1993,

Visto l'atto di costituzione dell'A.M.T. di Genova;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Udito l'avv. Sergio Medina per l'A.M.T. di Genova.

Ritenuto in fatto

1. — Nel giudizio promosso da Demoro Maurizio, dipendente dell'A.M.T. (Azienda Municipalizzata Trasporti) di Genova, con ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, con il quale il ricorrente chiedeva di essere ammesso, ai sensi dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, a fruire di un periodo di astensione facoltativa *post-partum* parzialmente retribuita (di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204) in alternativa alla moglie, esercente l'attività di commerciante, il Pretore di Genova, con ordinanza emessa l'11 maggio 1993, ha sollevato d'ufficio — in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, 31, secondo comma, e 37 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 907 (*recte*, n. 903) (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), nella parte in cui riconosce al padre lavoratore il diritto all'astensione facoltativa dal lavoro per sei mesi nel primo anno di vita del bambino soltanto nell'ipotesi in cui anche la madre sia lavoratrice subordinata e non anche nel caso in cui questa sia lavoratrice autonoma.

Il giudice rimettente rileva che la disciplina vigente riconosce al padre lavoratore il diritto a godere di detta astensione facoltativa solo qualora entrambi i coniugi siano lavoratori subordinati, mentre la madre ne usufruisce in ogni caso, purché svolga attività lavorativa subordinata.

Il Pretore ritiene che la questione di legittimità costituzionale sia non manifestamente infondata.

Infatti, sotto un primo profilo, ad avviso del giudice *a quo*, la disciplina attuale realizzerebbe una disparità di trattamento basata sul sesso, perché consente alla madre coniugata con un lavoratore autonomo di usufruire di questo diritto, che è, invece, negato al padre coniugato con una lavoratrice autonoma, in contrasto con quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 179 del 1993.

Inoltre, a parere del giudice rimettente, verrebbe sacrificato il superiore interesse del bambino, non potendo i genitori scegliere chi tra loro debba momentaneamente sospendere la propria attività lavorativa per dedicarsi al figlio.

Infine, secondo il Pretore, la disciplina su illustrata determinerebbe un trattamento peggiore delle lavoratrici autonome rispetto a quelle subordinate, quando entrambe siano coniugate con un lavoratore subordinato, poiché è negata alle prime la possibilità di scegliere — d'accordo con il marito — chi debba sospendere l'attività lavorativa per accudire al figlio.

Ritiene il giudice *a quo* che nella fattispecie non assumono rilievo le differenze relative alla diversità delle situazioni del lavoratore autonomo e subordinato, poste a base della sentenza n. 181 del 1993 di questa Corte, perché «non si tratta di estendere norme previste per il lavoro subordinato a quello autonomo, ma di equiparare il lavoratore subordinato alla lavoratrice subordinata».

2. — Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita l'Azienda Municipalizzata Trasporti di Genova, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile, ovvero non fondata ovvero ancora, ed in subordine, che venga accolta mediante una pronuncia relativa all'intero «sistema» e non alla singola norma, seguendo una tipologia simile a quella della sentenza n. 243 del 1993.

Rileva anzitutto l'Azienda Municipalizzata Trasporti che la questione è inammissibile per una molteplicità di profili.

In primo luogo, ritiene la parte che la questione difetti di rilevanza, in quanto il Pretore di Genova ha successivamente deciso il ricorso con decreto emesso *inaudita altera parte*, confermato con ordinanza, nella quale è stato riconosciuto, in via cautelare, il diritto per cui era stato adito, fissandosi ulteriormente il termine di trenta giorni dalla comunicazione per l'inizio della causa di merito.

In secondo luogo, la soluzione della questione sollevata dal Pretore di Genova, secondo quanto già rilevato da questa Corte con la sentenza n. 181 del 1993, non potrebbe che rientrare nella discrezionalità del legislatore.

Se poi si superassero tali profili pregiudiziali, la questione dovrebbe dichiararsi non fondata, in quanto l'obiettivo differenza delle situazioni giustifica la diversità di trattamento tra padre lavoratore e madre lavoratrice, ambedue subordinati, ove coniugati rispettivamente con una lavoratrice o con un lavoratore autonomo. Tale obiettivo differenza escluderebbe, a parere della deducente, anche la presunta violazione degli artt. 29, secondo comma, e 30 della Costituzione, mentre il riferimento agli artt. 31, secondo comma, e 37 della Costituzione apparirebbe inconferente poiché la «protezione della maternità» è indipendente dallo *status* del padre lavoratore e l'art. 37 della Costituzione riguarda soltanto il lavoro subordinato.

Infine, ad avviso dell'Azienda municipalizzata trasporti, ove si ritenesse fondata la questione, la Corte non potrebbe pervenire ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma con una sentenza di tipo additivo, ma dovrebbe seguire la tipologia della sentenza n. 243 del 1993, dichiarando illegittimo «il sistema» che concerne il diritto a fruire dell'astensione facoltativa, nella parte in cui non preveda meccanismi legislativi a favore del padre lavoratore subordinato, qualora la madre sia lavoratrice autonoma, così da consentire al legislatore di predisporre adeguata tutela.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Genova dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, 31, secondo comma, e 37 della Costituzione, dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 907 (*recte*, n. 903) (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), nella parte in cui riconosce al padre lavoratore il diritto all'astensione facoltativa dal lavoro per sei mesi nel primo anno di vita del bambino soltanto nell'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice subordinata, e non anche nel caso in cui questa sia lavoratrice autonoma.

2. — Devono anzitutto essere esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa dell'Azienda Municipalizzata Trasporti. Mentre la seconda di esse — circa la discrezionalità delle scelte fatte in materia dal legislatore — può essere considerata insieme alla valutazione del merito della questione, in ordine alla prima eccezione è sufficiente osservare che il Pretore, adito ai sensi dell'art. 700 c.p.c., avendo sollevato la questione di costituzionalità prima di concedere o negare i richiesti provvedimenti cautelari e prima dell'apertura della fase di piena cognizione della domanda, non aveva ancora esaurito la sua funzione giurisdizionale ed era pertanto legittimato nel momento in cui ha rilevato d'ufficio i dubbi di costituzionalità.

La questione di costituzionalità deve quindi ritenersi, sotto questo profilo, ammissibile.

3. — Nel merito la questione non è fondata.

Giova premettere il rilievo circa le notevoli differenze riscontrabili fra le caratteristiche del lavoro subordinato rispetto a quelle del lavoro autonomo in relazione a molteplici profili, per cui questa Corte (sent. n. 31 del 1986) ebbe già ad affermare che non può pretendersi — ai sensi degli artt. 3 e 38 della Costituzione — che il sistema previdenziale sia identico per entrambi i tipi di lavoro.

Per quanto in particolare riguarda le norme relative alla tutela della maternità, con la sent. n. 181 del 1993 la Corte ha avuto modo di affermare (a proposito dell'art. 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204) la non estensibilità alle lavoratrici autonome del diritto riconosciuto da quella disposizione soltanto a favore delle lavoratrici subordinate, proprio per i richiamati caratteri distintivi, osservando, tra l'altro, che «sussistono ragionevoli margini per una certa differenziazione del trattamento a motivo delle diverse situazioni in cui si trovano ad operare le lavoratrici autonome e subordinate, nonché per i differenti rispettivi sistemi contributivi».

In quella stessa occasione, la Corte rivolgeva, sì, un forte invito al legislatore per una più adeguata normativa a favore della maternità delle lavoratrici autonome, ma non in forza di una comparazione (*ex art.* 3 della Costituzione) con la disciplina prevista per le lavoratrici subordinate, bensì unicamente in considerazione della esigenza di tutela della salute della madre e del bambino (art. 32 della Costituzione), oltre che del valore della maternità (art. 31 della Costituzione).

4. — Le osservazioni ora fatte valgono a dare risposta negativa ai vari profili di incostituzionalità prospettati dal giudice *a quo*, ed anzitutto a quello col quale si lamenta l'ingiustificata disparità di trattamento che la norma impugnata determinerebbe fra la lavoratrice subordinata e quella autonoma. In proposito, deve anzitutto precisarsi che la norma denunciata (art. 7 della legge n. 903 del 1977) riguarda la posizione del padre lavoratore e non quella della madre, per

cui la comparazione non può essere fatta in questa sede fra le differenti situazioni delle due lavoratrici madri. Va comunque osservato che la diversa norma specifica (art. 7 della legge n. 1204 del 1971) riconosce il prioritario diritto di astensione semestrale solo alla madre lavoratrice subordinata, appunto per la ragionevole non comparabilità di questa situazione con quella della lavoratrice autonoma.

5. — Meritano più attento esame gli altri due profili della questione proposti dall'ordinanza di rimessione: quello cioè della disparità di trattamento basata sul sesso e quello del pregiudizio per il superiore interesse del bambino.

In ordine al primo profilo la questione non può ritenersi fondata, dal momento che sussistono delle diversità fra la madre ed il padre (ancorché entrambi lavoratori subordinati) in relazione al diritto di astensione semestrale dal lavoro nel corso del primo anno di vita del figlio. Per la madre, invero, tale diritto può in certa misura qualificarsi proprio o «primario», per il padre esso ha invece carattere derivato o «sussidiario». E ciò sia per la maggiore importanza della presenza della madre nel primo anno di vita del bambino («*natura clamat*»), sia per i diversi riconoscimenti normativi. A tal proposito, deve notarsi che la legge n. 1204 del 1971 prevedeva l'astensione semestrale solo a favore della madre (nel quadro appunto delle provvidenze a tutela della maternità). Quando, successivamente, tale diritto è stato riconosciuto anche al padre, la legge n. 903 del 1977, oltre a fare espresso rinvio alla precedente disciplina, confermando la titolarità prioritaria del diritto stesso in capo alla madre, ha limitato il subentro del padre al verificarsi di precise condizioni: *a)* nell'ipotesi in cui il figlio sia stato a lui solo affidato dal giudice; *b)* nelle altre ipotesi, alle condizioni che la madre consenta di farsi sostituire e dichiarare espressamente di rinunciare ad esercitare il proprio diritto. Dal che si evince chiaramente che, nell'intenzione del legislatore, il diritto materno, oltre ad essere prioritario, costituisce il presupposto indispensabile affinché lo stesso possa essere esercitato, in via sussidiaria, dal padre.

6. — Questa differenza, nonché quella di fondo fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, illuminano anche la soluzione del dubbio espresso circa l'interesse del bambino, dal momento che proprio la tutela di questo superiore interesse giustifica l'astensione semestrale dal lavoro dell'uno o dell'altro dei genitori quando essi sono lavoratori subordinati, dato che tali prestazioni vengono il più delle volte a sovrapporsi in relazione a diversi aspetti (orari, dipendenza da superiori, destinazione nelle diverse sedi e così via); mentre nel caso di madre lavoratrice autonoma è più agevole realizzare in vario modo la sua vicinanza al figlio, e di converso l'astensione dal lavoro del padre potrebbe mirare a favorire piuttosto l'interesse all'attività della moglie.

Tutto ciò senza considerare che, ove si ritenesse prevalente una diversa soluzione della questione, sussisterebbero notevoli difficoltà di prova circa l'effettivo espletamento o l'astensione della madre dal lavoro autonomo, i cui connotati peculiari, oltre a consentire una più compatibile redistribuzione dello stesso, potrebbero prestarsi ad una sostanziale elusione delle finalità e dei presupposti ai quali si ispira la norma impugnata.

Le esposte osservazioni conducono quindi a ritenere non irragionevole la differente disciplina delle situazioni considerate, rimanendo ovviamente aperta la possibilità, di cui è auspicabile la realizzazione, che il futuro legislatore perfezioni nel modo che riterrà opportuno la normativa vigente nel senso di una maggiore protezione del valore della maternità anche a favore delle lavoratrici autonome.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, 31, secondo comma, e 37 della Costituzione, dal Pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 151

Sentenza 14-21 aprile 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Titoli di credito - Elenco protesti - Assegno, cambiale e vaglia cambiari - Pubblicazione - Omessa previsione della esclusione delle ipotesi in cui il mancato pagamento sia dovuto a causa non imputabile al debitore - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (cfr. ordinanza n. 183/1983, sentenze nn. 208/1988 e 317/1990) - Esistenza di mezzi efficaci per la tutela del debitore incolpevole - Non fondatezza.

(Legge 12 febbraio 1955, n. 77, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;*Giudici:* avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione dell'elenco dei protesti cambiari), promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1993 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra De Tomassi Cinzia e C.C.I.A.A. di Roma, iscritta al n. 645 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione di De Tomassi Cinzia nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — In una fattispecie nella quale era stato elevato protesto di un assegno bancario di L. 3.750.000 per mancato pagamento dovuto ad un asserito incolpevole smarrimento o sottrazione del titolo, il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 22 marzo 1993, dopo aver provveduto in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. alla sospensione della pubblicazione del protesto sul bollettino ufficiale, sollevava d'ufficio, nel successivo giudizio di merito per definitiva cancellazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione dell'elenco dei protesti cambiari), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui si prevede l'obbligo per la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di provvedere alla pubblicazione nel bollettino ufficiale dell'elenco di tutti i protesti elevati nella circoscrizione, senza distinguere quelli dovuti a colpa del debitore da quelli dovuti a fatti non imputabili al debitore stesso.

Il Pretore sottolinea gli effetti in ordine alla credibilità personale e commerciale derivanti dalla pubblicazione del protesto sul bollettino ufficiale e il conseguente ingiustificato nocimento nella ipotesi di incolpevole smarrimento o sottrazione del titolo, ipotesi che aveva dalla legge lo stesso trattamento della difforme situazione del mancato pagamento per fatto imputabile al debitore.

2. — Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita Cinzia De Tomassi, ricorrente nel giudizio *a quo*, rilevando la particolarità della *ratio* della norma, la quale avrebbe come scopo, attraverso la pubblicazione nel bollettino ufficiale, di rendere edotti i terzi della inaffidabilità dei debitori.

Tale *ratio* non verrebbe integrata in tutti i casi in cui i debitori siano in realtà vittime di illeciti, o abbiano smarrito senza colpa il titolo che è poi circolato all'insaputa o contro la loro volontà.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la infondatezza della questione.

La difesa erariale motiva tale richiesta segnalando che il giudice rimettente da un lato non avrebbe considerato il disposto dell'art. 13 della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267), come modificato ed integrato dagli artt. 2 e 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, i quali stabiliscono che l'elenco dei protesti che i pubblici ufficiali abilitati ad elevarli devono trasmettere al Presidente del Tribunale debbono contenere anche l'indicazione dei motivi del rifiuto del pagamento.

Considerato in diritto

1. — Il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione dell'elenco dei protesti cambiari) nella parte in cui, regolando la pubblicazione di tutti i protesti, senza prevedere l'esclusione delle ipotesi in cui il mancato pagamento sia dovuto a causa non imputabile al debitore, lede l'esigenza di tutelare il buon nome commerciale e la onorabilità della persona in genere contro fatti indipendenti o comunque contrari alla sua volontà. Da ciò conseguirebbe la disparità di trattamento censurabile, secondo il giudice *a quo*, in relazione all'art. 3 della Costituzione. La disposizione, infatti, parificherebbe ingiustificatamente soggetti che si trovano in una situazione giuridica profondamente diversa: gli uni, soggetti ai quali è imputabile il mancato pagamento della prestazione portata dal titolo; gli altri, vittime di un illecito civile o penale.

2. — Questa Corte è già più volte intervenuta nella materia dei protesti cambiari, orientando costantemente la propria giurisprudenza alla ricerca di un equilibrato rapporto tra la tutela del debitore incolpevole protestato con la (talvolta) contrapposta esigenza della tempestiva ed esauriente conoscenza del mancato pagamento dei titoli di credito.

In particolare, con ordinanza n. 183 del 1983, ha dichiarato manifestamente inammissibile (per difetto di legittimazione del giudice rimettente) la questione di legittimità costituzionale della medesima legge 12 febbraio 1955, n. 77, come emendata dalla legge 12 giugno 1973, n. 349, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Con sentenza n. 208 del 1988 è stata invece dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla sussistenza di un termine perentorio per la presentazione dell'istanza di cancellazione dall'elenco dei protesti cambiari, affermandosi che il termine non poteva essere ritenuto irragionevole, stante il contrapposto interesse dell'ordinamento alla legalità ed alla certezza dell'atto di protesto.

Con sentenza n. 317 del 1990 la Corte dichiarava l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, nella parte in cui non consentiva al traente di un assegno protestato di ottenere la cancellazione del proprio nome dal bollettino dei protesti, da parte del presidente del tribunale, con la medesima procedura prevista per le cambiali e i vaglia bancari. La lesione del principio di eguaglianza è stata esclusa dalla Corte per la non comparabilità della posizione del debitore cambiario con quella del traente di un assegno.

Successivamente, con ordinanza n. 14 del 1993, questa Corte ha ribadito le precedenti argomentazioni, considerando ancora persistenti le ragioni poste alla base della sentenza n. 317 del 1990, anche successivamente alla entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria dell'emissione di assegni privi di copertura di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 386, che avrebbe invece avuto l'effetto di attenuare la differenza tra il regime giuridico del protesto dell'assegno e quello del protesto della cambiale e dei vaglia cambiari.

3. — Ora il Pretore di Roma, pur avendo di mira la difesa dello stesso valore giuridico, e cioè la tutela dal pubblico discredito del debitore erroneamente o incolpevolmente protestato, ravvisa la violazione dell'art. 3 della Costituzione per la mancanza, all'interno della norma generale contenuta nella legge 12 febbraio 1955, n. 77 — che prevede la pubblicazione di «tutti» i protesti nel bollettino ufficiale — di una qualche distinzione che impedisca la pubblicazione dei protesti elevati per fatti non imputabili al debitore.

4. — La questione di legittimità così prospettata non è fondata.

Ed invero va rilevato anzitutto che il censurato secondo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 comporta, di per sé, una differenziazione rilevante ai fini della salvaguardia del buon nome commerciale del debitore e della onorabilità della sua persona. Tale norma, infatti, mentre assoggetta le Camere di commercio alla pubblicazione

di tutti i protesti levati per mancato pagamento di cambiali, di vaglia cambiari e di assegni bancari, obbliga altresì alla contestuale pubblicazione delle relative «dichiarazioni di rifiuto di pagamento», le quali — avendo già il protesto la funzione di documentare il mancato pagamento — sono appunto preordinate a rendere pubblici gli eventuali motivi di non colpevolezza del rifiuto, attenuando così, se non elidendo, il discredito del debitore.

Ritiene la Corte che la circostanza per la quale tutti i protesti siano accompagnati nel loro *iter* da idonee motivazioni, costituisca un elemento notevole per preservare il buon nome commerciale del debitore colpevole, e, comunque, tale da distinguere sufficientemente le diverse situazioni (del debitore colpevole o di quello incolpevole). E ciò tenendo anche conto del necessario contemperamento di queste esigenze di tutela col rispetto di un procedimento che, oltre ad essere d'ordine rigorosamente formale, ha anche in sé la *ratio* di proteggere e favorire l'utilizzazione dei titoli di credito, agevolando peraltro la speditezza e l'efficienza dei traffici commerciali e delle transazioni economiche.

Alla pubblicazione, contestualmente al protesto, dei motivi del mancato pagamento, si aggiunge poi la possibilità per il debitore di far pubblicare successivamente sul bollettino le rettifiche che ritiene necessarie.

5. — Ma l'ordinamento giuridico appresta ulteriori e più efficaci mezzi per la tutela del debitore incolpevole.

In realtà l'art. 3 della stessa legge n. 77 del 1955 prevede la procedura per evitare la pubblicazione sia dei protesti relativi a titoli pagati nel successivo termine di cinque giorni, sia di quelli la cui levata viene ritenuta dal presidente del tribunale illegittima ed erronea.

Inoltre, dopo un dibattito in dottrina e giurisprudenza risalente a data remota, la legge 12 febbraio 1955, n. 77 è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso di riconoscere il potere del giudice ordinario di provvedere non solo alla previa sospensione cautelare *ex art. 700 c.p.c.* della pubblicazione del protesto di assegni del debitore incolpevole, ma anche di ordinare nel conseguente giudizio di merito la definitiva cancellazione dall'elenco dei protesti cambiari, col risultato di inibire la pubblicazione del protesto stesso.

Tale orientamento consolidato configura i comportamenti posti in essere dalle Camere di commercio alla stregua di atti materiali adottati all'infuori di una potestà amministrativa, con la conseguenza che l'autorità giudiziaria ordinaria, oltre a ordinare la sospensione della pubblicazione di un protesto già elevato (o altri provvedimenti cautelari *ex art. 700 c.p.c.*), ben può esercitare successivamente poteri definitivi di cognizione e di condanna al risarcimento.

Da quanto sopra esposto può conclusivamente affermarsi che il sistema dei protesti cambiari, come risulta dalle diverse norme citate e dall'evoluzione giurisprudenziale, prevede una serie di ipotesi di non pubblicazione di protesti cambiari (in quanto superati, illegittimi od erronei) e consente, anche per quelli pubblicati, la contestuale comunicazione dei motivi del rifiuto di pagamento o le successive rettifiche, realizzando un trattamento differenziato fra debitori colpevoli o incolpevoli, nonché un razionale equilibrio fra le misure di tutela del buon nome commerciale e le esigenze della tempestiva conoscenza del mancato pagamento dei titoli di credito, ai fini della speditezza ed efficienza del traffico economico e commerciale.

PER QUESTI MOTIVI.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione dell'elenco dei protesti cambiari), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 152

Sentenza 14-21 aprile 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Autoveicoli - Salvaguardia dell'ambiente dagli effetti nocivi dell'inquinamento - Avviso di rettifica ad atto normativo - Modifica sostanziale del testo legislativo - Intervento con atto non avente forza di legge - Operazione rientrante tra le attività imputate alla responsabilità del Presidente del Consiglio dei Ministri - Inammissibilità di impugnazione in sede di giudizio di costituzionalità del comunicato relativo - Possibilità di attivazione del sindacato della Corte da parte dei titolari del potere legislativo soltanto nelle evenienze suscettibili di configurare ipotesi di conflitto di attribuzione - Inammissibilità.

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 231, nel testo risultante a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 1993, di un avviso di rettifica).

(Cost., artt. 25, secondo comma, e 70).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 231 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1993 dal Pretore di Vicenza - sez. distaccata di Arzignano nel procedimento penale a carico di Bruno Biolo iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento penale a carico di Bruno Biolo, imputato dei reati previsti dagli artt. 13 e 14 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico), in relazione a fatti commessi prima dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada, il pretore di Vicenza - sezione distaccata di Arzignano ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 70 della Costituzione — nei confronti dell'art. 231 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo risultante a seguito dell'avviso di rettifica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio 1993, n. 32, in base al quale la disposizione abrogativa della intera legge 13 luglio 1966, n. 615, è stata corretta con l'aggiunta «limitatamente ai veicoli» (*recte*: «limitatamente al Capo VI»).

Il giudice *a quo*, nel ricordare che a seguito del citato avviso di rettifica la legge n. 615 del 1966 risulta abrogata, non più in toto, ma, più correttamente, nel solo capo VI (considerato che il nuovo codice della strada disciplina soltanto l'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli), rileva, tuttavia, che l'inconveniente causato dall'errata formulazione dell'art. 231 avrebbe dovuto essere eliminato attraverso l'adozione di un altro atto dotato di forza di legge, e non già attraverso un avviso di rettifica privo di forza di legge, di data, di paternità e di sottoscrizione. Quest'ultimo atto, sottolinea il giudice *a quo*, deve essere impiegato solo per correggere veri e propri errori materiali occorsi nella redazione del testo di una legge, e non già, come sembra sia avvenuto nel caso, quando il testo di legge riveli incongruenze di contenuto. E, poiché l'avviso di rettifica, cancellando l'abrogazione di norme incriminatrici, reintroduce in pratica disposizioni che prevedono ipotesi di reato, il testo così risultante dell'art. 231 del decreto legislativo n. 285 del 1992 appare in contrasto tanto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione (poiché ne potrebbe derivare l'incriminazione di un cittadino sulla base di un atto privo di forza di legge), quanto con l'art. 70 della Costituzione (poiché sarebbe stata introdotta un'innovazione legislativa di grado primario, non già ad opera delle Camere, come richiede l'articolo invocato, ma ad opera di «privati»).

Riguardo alla rilevanza, il giudice *a quo* osserva che i reati previsti e puniti dagli artt. 13 e 14 della legge n. 615 del 1966, già abrogati dall'art. 231, sono tornati in vita solo in virtù dell'avviso di rettifica.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Dopo aver ricordato che il giudice *a quo* ha erroneamente individuato la rettifica nell'inciso «limitatamente ai veicoli» (in realtà riferito all'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990) anziché in quello «limitatamente al capo VI» e che ciò potrebbe essere un valido motivo d'inammissibilità per irrilevanza della questione, l'Avvocatura dello Stato osserva che con l'avviso di rettifica censurato non si è apportata alcuna innovazione nell'ordinamento, né si è inteso correggere un'incongruenza legislativa, ma si è semplicemente voluto rettificare un mero errore materiale connesso all'omissione di determinate parole. A riprova di ciò, precisa l'Avvocatura dello Stato, vale il rilievo che quel che si è introdotto con tale rettifica era già implicito nella norma corretta ed era desumibile dalla stessa attraverso un'interpretazione sistematica. Infatti, considerato che l'art. 231 è contenuto nel codice della strada, l'abrogazione della legge n. 615 del 1966 non avrebbe potuto riguardare altro che l'inquinamento connesso alla circolazione dei veicoli a motore. Tanto più ciò vale, conclude la stessa parte, se si considera che lo stesso art. 231, disponendo che «sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente codice», segna in modo univoco i limiti dell'abrogazione, nel senso che ne circoscrive l'operatività all'ambito della materia disciplinata dal nuovo codice della strada, cioè la circolazione dei veicoli a motore.

Considerato in diritto

1. — Nell'ambito di un processo penale promosso per l'accertamento di reati collegati all'inquinamento atmosferico, il pretore di Vicenza - sezione distaccata di Arzignano ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 70 della Costituzione — nei confronti dell'art. 231 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo risultante a seguito dell'avviso di rettifica, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 9 febbraio 1993, n. 32, in base al quale la disposizione abrogativa dell'intera legge 13 luglio 1966, n. 615, è stata corretta con l'integrazione «limitatamente ai veicoli» (*recte*: «limitatamente al capo VI»).

2. — La questione è inammissibile.

Anche se non può accogliersi l'eccezione d'irrilevanza formulata dall'Avvocatura dello Stato, poiché l'indicazione della correzione nell'espressione «limitatamente ai veicoli» in luogo di quella «limitatamente al capo VI» evidentemente un errore materiale in cui è caduto il giudice *a quo*, che, comunque, non è in grado di offuscare il senso complessivo dell'ordinanza di rimessione e l'esatta percezione dei termini della questione, quest'ultima è, tuttavia, parimenti inammissibile in base a un motivo del tutto pregiudiziale.

Sebbene il giudice *a quo* abbia formalmente definito l'oggetto sottoposto al giudizio di costituzionalità identificandolo nell'art. 231 del decreto legislativo n. 285 del 1992 nel testo risultante a seguito dell'avviso di rettifica precedentemente indicato, è in realtà quest'ultimo avviso l'effettivo oggetto del giudizio promosso dal medesimo giudice rimettente. Questi, infatti, dubita che la rettifica apportata sia stata introdotta attraverso una via idonea, sul presupposto che, trattandosi di una modifica sostanziale del testo legislativo pubblicato, avrebbe dovuto essere deliberata con un nuovo atto avente forza di legge, e non già con una nota di rettifica. In altri termini, come riconosce lo stesso giudice *a quo*, l'oggetto specifico dell'impugnazione è dato, non già dal decreto legislativo, ma dal comunicato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, il quale è frutto di un'operazione rientrando fra le attività imputate alla responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri, attività che in nessun caso si conclude con atti qualificabili come aventi valore di legge, anche ai soli fini del radicamento presso questa Corte del giudizio di legittimità costituzionale.

In particolare, oggetto di impugnazione è una rettifica di un atto legislativo già pubblicato, compiuta ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 (Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana). Più precisamente, la correzione apportata concerne un errore occorso nella emanazione del decreto legislativo n. 285 del 1992, a causa del quale l'art. 231 presentava una difformità rispetto al testo effettivamente deliberato dal Consiglio dei ministri, tale da incidere sul contenuto normativo dello stesso, determinando l'entrata in vigore di una non prevista disposizione totalmente abrogativa della legge n. 615 del 1966. E che l'errore oggetto di rettifica avesse dato luogo a un'abrogazione «apparente», non voluta dal legislatore, lo si poteva già dedurre in via interpretativa in base al fatto che la legge 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale), prevede tra i criteri e i principi direttivi cui il Governo doveva ispirarsi «la previsione di una normativa diretta alla salvaguardia dell'ambiente dagli effetti nocivi

dell'inquinamento (...) dell'aria (...), conseguenti alla circolazione dei veicoli» (art. 2, primo comma, lettera cc). In sostanza, poiché non si può in alcun modo dubitare che l'errore si è verificato, non nel momento della formazione dell'atto legislativo, ma in quello successivo della sua comunicazione e poiché l'avviso di rettifica è lo strumento previsto dall'ordinamento per porre rimedio ad errori occorsi nella comunicazione o nella pubblicazione degli atti normativi, si deve concludere che l'oggetto della contestazione mossa dal giudice *a quo* è inidoneo a radicare la competenza di questa Corte come giudice della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi valore di legge.

Resta da osservare che, di fronte a un uso dell'avviso di rettifica divenuto assai frequente negli ultimi tempi, la preoccupazione, manifestata dal giudice *a quo*, di salvaguardare il bene giuridico della certezza del diritto da presunte irregolarità o illegittimità può avere soddisfazione soltanto davanti ai giudici comuni di volta in volta competenti secondo le norme generali. In relazione a un comunicato, come quello inammissibilmente impugnato in questa sede, il sindacato della Corte costituzionale può essere attivato dai titolari del potere legislativo soltanto nelle evenienze suscettive di configurare ipotesi di conflitto di attribuzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 231 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo risultante a seguito della pubblicazione dell'avviso di rettifica sulla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 1993, n. 32, sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 70 della Costituzione, dal pretore di Vicenza - sezione distaccata di Arzignano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0448

N. 153

Sentenza 14-21 aprile 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Ex combattenti - Computo della maggiore anzianità - Condizioni per la ricostruzione economica - Disposizioni di carattere generale - Esclusione - Legittimità delle norme legislative aventi efficacia retroattiva - Razionalità del meccanismo del riassorbimento dei trattamenti più favorevoli già erogati - Non fondatezza.

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1993 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Manino Anna ed altri contro la U.S.L. RM. 35, iscritta al n. 658 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione di Manino Anna ed altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 1994 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Uditi l'avv. Giovanni Di Gioia per Manino Anna ed altri e l'Avvocato dello Stato Antonino Freni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), che modifica l'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici *ex* combattenti ed assimilati).

La questione trae origine dal ricorso al TAR avanzato da alcuni dipendenti di una USL per veder* affermato il loro diritto a fruire del beneficio dei due anni di anzianità convenzionale attribuito dal predetto art. 1 della legge n. 336 e, conseguentemente, veder dichiarato il diritto al ricalcolo dell'anzianità convenzionale sulla base di successivi accordi collettivi di settore, essendo circoscritto soltanto all'ipotesi di modificazioni della situazione di carriera il divieto di applicazione dei benefici combattentistici, per non più di una volta, stabilito dall'art. 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336).

L'art. 4, comma 5, della legge n. 498 del 1992 — entrata in vigore successivamente alla proposizione del ricorso — avrebbe innovato, e non interpretato, disponendo il riassorbimento degli eventuali maggiori trattamenti economici già in godimento. Onde, la questione di costituzionalità sollevata con l'ordinanza in epigrafe.

Ad avviso del giudice *a quo* il ricorso andrebbe accolto in ossequio a una consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui l'anzianità di servizio attribuita agli *ex* combattenti non differirebbe da quella derivante dal servizio effettivamente prestato. Ma esso non può esserlo, poiché all'orientamento giurisprudenziale dominante osta, appunto, l'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, con cui il legislatore ha stabilito che, d'ora in poi, non si dovrà più procedere al computo di dette maggiori anzianità quando si passi a una successiva ricostruzione della retribuzione già spettante al pubblico dipendente. Tale norma, tuttavia, sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, non diversamente da quanto deciso da questa Corte con la sentenza n. 39 del 1993 in ordine alla ingiustificata disparità di trattamento fra pubblici dipendenti che si trovavano nella condizione di *ex* combattenti e categorie equiparate. Disparità che, nel caso in esame, non potrebbe dirsi sanata dal riassorbimento dei maggiori trattamenti in godimento, atteso che la situazione di eguaglianza potrebbe ristabilirsi, non senza incertezze, in un arco di tempo necessariamente ampio e tale, quindi, da perpetuarla di fatto.

2. — Si sono costituite le parti private, chiedendo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata, che sarebbe stata preceduta, a loro giudizio, da una serie di tentativi posti in essere dal Governo mediante decreti-legge, tutti non convertiti, volti a forzare il diritto vivente dei Tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di Stato e, da ultimo, della Corte dei conti.

Sulla interpretazione autentica, le parti private hanno richiamato la giurisprudenza costituzionale (sentt. n. 39 del 1993; n. 455 del 1992; n. 380 e 155 del 1990) che ne delimita il concetto, al di là delle enunciazioni formali del legislatore, con la conseguenza che il legislatore non potrebbe alterare il principio di separazione dei poteri attraverso norme innovative, dissimulate come interpretative. Così realizzando uno «sviamento strumentale della funzione legislativa» non conforme al sistema costituzionale (sent. n. 187 del 1981): compete al giudice d'interpretare la legge, mentre tocca al legislatore — ai sensi dell'art. 11 delle preleggi — disporre per l'avvenire.

In applicazione di tali principi, questa Corte ha dichiarato, con la sentenza n. 39 del 1993, l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, «nella parte in cui è applicabile anche ai

rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data». Argomentando sugli artt. 3 e 36, invocati nell'ordinanza di rimessione, i ricorrenti hanno altresì prospettato un contrasto anche con gli artt. 52, 101, 103 e 104 della Costituzione.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità o l'infondatezza.

L'Avvocatura ha preliminarmente rilevato l'esistenza di una divergenza, quanto all'interpretazione della norma, fra i giudici amministrativi e la Corte dei conti, la quale — almeno sino al 1988 — avrebbe sostenuto che il riconoscimento dell'anzianità non poteva essere in alcun modo reiterato. Si che, in presenza di tale divergenza, la norma si configurerebbe come interpretativa e non come innovativa con effetto retroattivo. Il che induce a escludere il denunciato contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, giacché non vi sarebbe alcuna violazione sia del canone della sufficienza della retribuzione sia di quello della sua proporzione alle «qualità-quantità» del lavoro prestato. Né sussisterebbe disparità di trattamento, avendo il legislatore previsto un meccanismo, ragionevole, di graduale riassorbimento (anche per i pensionati) grazie al meccanismo della perequazione.

4. — In una memoria presentata in prossimità dell'udienza, i ricorrenti hanno replicato sottolineando la univocità della giurisprudenza amministrativa, sostanzialmente ammessa — a loro avviso — dall'Avvocatura dello Stato allorché essa prende atto dell'inversione di tendenza operata dalla Corte dei conti nel 1988. E — ribadendo la violazione dell'art. 11 delle preleggi nonché dell'art. 73 della Costituzione — negano la natura interpretativa dell'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in quanto intervenuta dopo oltre vent'anni dalla emanazione della norma interpretata, e insistono nel denunciare il vero scopo del legislatore: che è quello di innovare, abrogando con effetto retroattivo l'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, nel dispregio di fondamentali principi costituzionali e senza che sussista una valida ragione giustificativa. Tale, infatti, non sarebbe la contrazione della spesa pubblica addotta dalla già citata sentenza n. 39 del 1993.

5. — In una successiva memoria l'Avvocatura generale dello Stato ha sottolineato, invece, come i molteplici tentativi effettuati dal Governo con lo strumento della decretazione d'urgenza (decreti- legge 24 marzo 1989, n. 102; 26 maggio 1989, n. 191; 26 luglio 1989, n. 260; 23 settembre 1989, n. 326) testimoniassero la necessità di chiarire la portata e i limiti applicativi della norma contenuta nell'art. 1 della legge n. 336 del 1970; e ha rilevato come non si possa seriamente porre in discussione la ragione giustificatrice del contenimento della spesa pubblica, quasi che le «ragioni» della finanza statale non siano meritevoli di tutela.

Per quanto riguarda la pretesa invasione del campo riservato al giudice, appare in tutta evidenza la confusione in cui incorrono le parti private circa il potere del legislatore e quello del giudice in materia di interpretazione: l'uno incide sul piano delle fonti, mentre l'altro — come insegna questa Corte con la sentenza n. 339 del 1993 — riguarda l'applicazione della norma. Circa l'asserita disparità di trattamento, l'Avvocatura ribadisce, infine, che il meccanismo del graduale riassorbimento asseconda una linea di ragionevolezza già seguita fra l'altro dal legislatore con l'art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1991, n. 265.

Considerato in diritto

1. — Viene all'esame della Corte, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe, la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), la quale stabilisce che il computo delle maggiori anzianità previste per gli *ex* combattenti (e assimilati) dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici *ex* combattenti ed assimilati), non possa avvenire in sede di successiva ricostruzione economica dei trattamenti retributivi ad opera e per effetto di disposizioni di carattere generale. Due, sostanzialmente, le doglianze del giudice rimettente:

la norma non avrebbe natura interpretativa di quella contenuta nell'art. 1 della legge n. 336 del 1970, ma natura novativa e, in contrasto con la consolidata giurisprudenza amministrativa e contabile, avrebbe effetti retroattivi;

essa creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra quanti hanno già ottenuto l'applicazione del beneficio sulla base di quella consolidata interpretazione giurisprudenziale e quanti non l'avrebbero ancora ottenuta.

Né il previsto meccanismo del riassorbimento dei maggiori trattamenti in godimento sarebbe razionale, posto che il ristabilimento della situazione di eguaglianza potrebbe ottenersi (non senza incertezze) solo in un arco di tempo ampio e consistente, tale da perpetuare di fatto la disparità di trattamento tra dipendenti che si trovano nella medesima condizione di *ex* combattenti (ed assimilati).

2. — La questione non è fondata.

Questa Corte ha più volte ribadito la legittimità costituzionale delle norme legislative aventi efficacia retroattiva, dal momento che il principio di irretroattività della legge — pur riconosciuto come generale dall'art. 11, primo comma, delle disposizioni preliminari del codice civile — non ha ottenuto in sede costituzionale (salvo quanto espresso nell'art. 25 della Costituzione con riferimento alla materia penale) una garanzia specifica (cfr. da ultimo sent. n. 6 del 1994).

Unico limite alla possibilità di adottare norme aventi efficacia retroattiva è una loro adeguata e ragionevole giustificazione, tale da evitare che la disposizione retroattiva possa «trasmodare in un regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti» o possa contrastare «con altri principi o valori costituzionali specificamente protetti» (sentt. nn. 6 del 1994, 822 del 1988 e 349 del 1985). E ciò a prescindere dal fatto che, nella specie, il contrasto interpretativo sulla norma era durato a lungo prima che si consolidasse l'orientamento giurisprudenziale che il legislatore ha inteso rimuovere. Sì che, in questa sede, è di indubbia importanza la verifica della ragionevolezza della norma impugnata.

3. — L'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, prevedeva per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, *ex* combattenti e assimilati, la possibilità di «chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza» la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo della campagne di guerra o del periodo di prigionia (o di internamento, ecc.), ai fini «dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione».

La legge 9 ottobre 1971, n. 824, nel dettare norme di attuazione, modificazione e integrazione, dispose che i benefici di cui agli artt. 1, 2 e 3 della menzionata legge n. 336 del 1970, fossero cumulabili tra di loro, e che ciascun beneficio potesse essere goduto una sola volta (art. 3, terzo comma). La giurisprudenza, amministrativa e contabile, non senza oscillazioni e ripensamenti, ha sintetizzato un indirizzo estensivo, la prima, ed un indirizzo restrittivo, la seconda. Da un lato, i giudici amministrativi, per i quali l'anzianità attribuita ai sensi del citato art. 1 della legge n. 336 del 1970, andava assimilata, per *factio iuris*, a quella maturata con il servizio effettivo e, quindi, valutata ogni qualvolta venissero attribuiti miglioramenti economici, anche in ragione di una qualifica o livello superiore. Dall'altro, la Corte dei conti, per la quale era inammissibile la reiterazione del beneficio attribuito dall'art. 1 della medesima legge, che andava fatto valere solo con riferimento a una qualifica o livello retributivo determinati.

Il contrasto, superato solo nel corso del 1988 con la prevalenza dell'indirizzo estensivo anche nell'ambito della giurisprudenza contabile, ha indotto il legislatore a intervenire fin dal marzo 1989 con il citato decreto — legge n. 102. E la legge 23 dicembre 1992, n. 498, ha risolto la questione con la norma impugnata davanti a questa Corte.

4. — La norma non viola (né offende) il parametro di cui all'art. 36 della Costituzione, poiché non comporta lesioni di sorta al diritto del lavoratore alla «retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro». Che, anzi, eliminando la strutturale permanenza del beneficio, ha in un qualche modo ripristinato il pari trattamento dei lavoratori in rapporto al lavoro effettivamente prestato. Né contrasta con il principio di ragionevolezza sotto il duplice profilo indicato nell'ordinanza di rimessione.

Se è vero che l'art. 1 della legge n. 336 del 1970 ha concesso un beneficio economico ad alcune categorie di lavoratori meritevoli per i servizi (direttamente o indirettamente) resi alla patria, è pur vero che la norma impugnata non ha inteso revocarlo, ma soltanto riportarlo allo spirito originario sia della legge istitutiva del 1970 sia di quella attuativa dell'anno seguente. Del resto, per i diritti di natura economica connessi al rapporto di pubblico impiego, non è dato desumere «una particolare protezione contro l'eventualità di norme retroattive», salvo il limite del principio generale di ragionevolezza (sent. n. 6 del 1994). Né è irrazionale il meccanismo del riassorbimento dei trattamenti più favorevoli già erogati, atteso che, in considerazione della modesta entità delle somme e dell'esiguo numero degli interessati (dati ragionevolmente ricavabili in considerazione dell'età degli appartenenti alle categorie degli *ex* combattenti), la tendenziale omogeneizzazione dei trattamenti, quand'anche non pervenisse a un perfetto livellamento, costituirebbe, infatti, disparità davvero trascurabile e perciò non apprezzabile in questa sede.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0449

N. 154

Sentenza 14-21 aprile 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Acque pubbliche e private - Inquinamento - Tutela - Pubbliche fognature e scarichi privati - Identica disciplina - Difetto di rilevanza della questione così come prospettata dal giudice rimettente - Denuncia di una norma incriminatrice volta a sanzionare penalmente comportamenti contrari alla legge - Inapplicabilità della norma da parte del giudice amministrativo rimettente nella fattispecie portata al suo esame - Inammissibilità.

[Legge 10 maggio 1976, n. 319, artt. 1, lett. a), 8, secondo comma, e 21, secondo comma].

(Cost., artt. 3 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, lettera a), 8, secondo comma, e 21, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto dal Comune di Genova contro la Provincia di Genova ed altra, iscritta al n. 579 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione del Comune di Genova;

Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 1994 il Giudice relatore Massimo Vari;

Udito l'avvocato Pasquale Germani per il Comune di Genova.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 16 aprile 1992, il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, lettera a); 8, secondo comma, e 21, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Secondo il Giudice remittente le dette norme, prevedendo, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, una stessa disciplina tanto per i privati che per i comuni che assumono la titolarità di scarichi, quali le pubbliche fognature, costituenti un servizio pubblico che non può essere interrotto, si porrebbero in contrasto, per la loro irragionevolezza, con l'art. 3 della Costituzione, e, per la loro inidoneità ad assicurare l'ordinato esplicarsi dell'operato della pubblica amministrazione, con l'art. 97 della Costituzione.

2. — Nel giudizio di fronte alla Corte si è costituito il Comune di Genova, sostenendo la fondatezza della questione come prospettata nell'ordinanza di rimessione.

3. — In prossimità dell'udienza la difesa del Comune di Genova ha presentato una ulteriore memoria nella quale, nel ribadire le argomentazioni già svolte, si rileva, tra l'altro, che, ove la Corte dovesse ritenere fondata la questione di legittimità costituzionale, si renderebbe inapplicabile, per evidente contrasto con i principi che hanno dato luogo al presente giudizio di legittimità costituzionale, anche la legge regionale 1º settembre 1982, n. 38, là dove prevede un termine per il completamento dei lavori di adeguamento degli scarichi fognari.

Ove la Corte dovesse, invece, ravvisare nella legge n. 319 del 1976 una disciplina diversificata, in funzione delle diverse fattispecie obiettive, non si sottrarrebbe alla censura di incostituzionalità la normativa regionale, là dove impone l'osservanza di un termine perentorio per l'adeguamento degli scarichi.

Considerato in diritto

1. — La Corte è chiamata a decidere della legittimità costituzionale degli artt. 1, lettera a); 8, secondo comma, e 21, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, con la quale, per tutelare le acque dall'inquinamento, sono stati disciplinati gli scarichi pubblici e privati nelle acque stesse.

Secondo il giudice remittente, le norme in parola, prevedendo una stessa disciplina per l'adeguamento degli scarichi esistenti, tanto per i privati che per i comuni, relativamente alle pubbliche fognature, costituenti un pubblico servizio che non può essere interrotto, contrasterebbero con l'art. 3 della Costituzione, perchè disciplinano allo stesso modo situazioni nettamente diverse, nonché con l'art. 97 della Costituzione, perchè non assicurano adeguatamente «l'ordinato esplicarsi dell'operato della pubblica amministrazione e lo stesso conseguimento dei fini propri della legge».

Vengono perciò denunciati:

l'art. 1, lettera a), della legge n. 319 del 1976, che include in un'unica disciplina gli scarichi privati e pubblici;

l'art. 8, secondo comma, che prevede un termine massimo entro il quale debbono attuarsi i fini dei piani regionali di risanamento delle acque;

l'art. 21, secondo comma, che comporta l'applicazione di sanzioni penali in misura non diversificata al soggetto pubblico come al privato.

2. — La questione è inammissibile.

Occorre, infatti, considerare che la Regione Liguria ha provveduto a dare applicazione ai principi della menzionata normativa statale, con legge regionale 1º settembre 1982, n. 38 (contenente la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature) e successive modificazioni di cui alle leggi regionali 8 novembre 1983, n. 36 e 3 novembre 1986, n. 30.

In particolare, per gli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti esistenti, l'art. 23 della predetta legge regionale n. 38 del 1982 ha previsto l'adeguamento alle disposizioni di legge, sulla base di programmi da attuarsi previa autorizzazione dell'autorità competente al controllo, individuata, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale, nell'Amministrazione provinciale, per quanto attiene agli scarichi delle pubbliche fognature con recapito in corsi d'acqua superficiali, nelle acque di transizione e nel mare territoriale.

Il quarto comma dell'art. 23 ha imposto l'attuazione dei programmi di adeguamento degli scarichi entro il termine del 31 maggio 1986 (poi prorogato dalla legge regionale n. 30 del 1986, al 31 maggio 1987).

Tanto premesso, occorre osservare che, come risulta dall'ordinanza di rimessione, innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Liguria è in discussione la legittimità della delibera con la quale l'Amministrazione provinciale, preso atto che il programma di adeguamento degli scarichi delle pubbliche fognature esistenti nel Comune di Genova non è stato autorizzato prima della scadenza del regime transitorio stabilito dall'art. 23 della legge regionale n. 38 del 1982 e successive modificazioni, ha diffidato il Comune stesso a presentare istanza di autorizzazione per i singoli scarichi ai sensi dell'art. 4 della medesima legge.

Poiché le norme di quest'ultima non sono fra quelle delle quali l'ordinanza del giudice *a quo* richiede che venga vagliata la conformità a Costituzione, ne consegue che una pronunzia di questa Corte, anche se, in ipotesi, caducatoria della normativa statale, non investirebbe, facendola venir meno, la normativa regionale contenuta nella legge n. 38 del 1982, ai sensi della quale risulta assunto il provvedimento amministrativo oggetto del giudizio stesso. Donde, conclusivamente, l'inammissibilità, per irrilevanza ai fini del decidere, della questione così come prospettata nell'ordinanza di rimessione. A ciò va aggiunto un ulteriore motivo di irrilevanza, e quindi di inammissibilità relativamente ad una delle norme denunciate e cioè l'art. 21, secondo comma, della legge n. 319 del 1976, che, essendo norma incriminatrice volta a sanzionare penalmente comportamenti in contrasto con la legge, non rientra, comunque, fra quelle che il giudice amministrativo remittente si trova a dover applicare nella fattispecie portata al suo esame.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, lettera a); 8, secondo comma, e 21, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0450

n. 155

Sentenza 14-21 aprile 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti locali - Comune - Stato di dissesto - Assoggettamento a procedura esecutiva collettiva di tipo concorsuale - Inidoneità della stessa ad assicurare una compiuta tutela dei diritti dei creditori esecutanti - Arresto delle azioni esecutive individuali - Tipologia del provvedimento finale e relativa disciplina dell'impugnazione - Intenzione del legislatore intesa ad evitare la concorrente pendenza di due distinte procedure, individuale e concorsuale, dirette al soddisfacimento del credito - Difetto di rilevanza - Non fondatezza e inammissibilità nelle parti indicate in motivazione.

(D.-L. 18 gennaio 1993, n. 8, art. 21, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68).

(Cost., artt. 2, 3, 24, 28, 41 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;

Giudici: prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68, promossi con n. 3 ordinanze emesse il 26 maggio 1993 dal Pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, iscritte ai nn. 430, 433 e 434 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di Malara Filippo;

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice relatore Renato Granata.

Ritenuto in fatto

1.1. — A seguito di sentenza di condanna del Comune di Procida al pagamento di una somma di danaro il creditore Dinacci Filippo assoggettava a pignoramento, con atto del 29 gennaio 1991, le somme appartenenti al Comune suddetto ed in possesso del Banco di Napoli, in qualità di tesoriere. Nel corso della relativa procedura esecutiva il Pretore di Napoli, sez. distaccata di Pozzuoli, — rilevato che all'udienza fissata per la comparizione delle parti il terzo aveva dedotto lo stato di dissesto del Comune ed aveva reso una dichiarazione di quantità (da interpretarsi come positiva), mentre il Comune debitore era comparso senza però comunicare se avesse, o meno, inserito, previo riconoscimento, il debito nel piano di estinzione — ha sollevato, con ordinanza del 26 maggio 1993, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 21 d.-l. 18 gennaio 1993 n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993 n. 68, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 28, 41 e 113 Cost. Premesso che l'art. 21 citato imporrebbe di definire il giudizio con una mera pronuncia (di rito) di estinzione del processo, seppure in mancanza di opposizione o anche di semplici istanze al riguardo, il pretore rimettente muove plurime e variamente articolate censure di illegittimità costituzionale.

1.2. — Ritiene innanzi tutto violati gli artt. 2, 3, comma 2, e 41 Cost. (per sospetta violazione dei diritti inviolabili, del principio di eguaglianza sostanziale e del diritto di iniziativa economica) sotto il (radicale ed assorbente) profilo che la P.A. non può, pur trovandosi in uno stato di definitiva impotenza patrimoniale ad adempiere integralmente ed immediatamente le proprie obbligazioni, essere assoggettata ad una esecuzione collettiva e, meno che mai, ad una procedura di tipo concorsuale. La posizione istituzionale della P.A. non le consente di sottrarsi alle conseguenze del suo inadempimento, frustrando l'interesse dei creditori insoddisfatti; essa non può fallire o essere assoggettata a qualsivoglia procedura di liquidazione. Invece la norma censurata, nel prevedere la speciale procedura di liquidazione (ex art. 21 cit.) conseguente alla deliberazione dello stato di dissesto, di fatto assimila (ingiustificatamente e, per di più, con una serie di privilegi) la posizione della P.A. a quella di un imprenditore privato debitore.

1.3. — Sotto altro profilo poi il giudice rimettente ritiene violati gli artt. 2, 24, 28 e 113 Cost.. Osserva che la norma censurata delinea una procedura concorsuale del tutto atipica perchè sotto più profili diversa da quella del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa. Infatti da una parte si prevede la delibera dello stato di dissesto, l'esclusione della capitalizzazione di somme per interessi ed accessori, l'inammissibilità delle azioni esecutive individuali, il riparto «nei limiti della massa attiva» (con ciò ipotizzandosi l'incapienza), l'inammissibilità di richieste di crediti di data anteriore all'approvazione del piano di estinzione; tutte previsioni tipiche delle procedure concorsuali. D'altra parte però per altri versi la procedura di dissesto ha sue connotazioni proprie: lo stato di dissesto non viene dichiarato ad istanza del creditore, ma dalla stessa P.A. debitrice senza peraltro che si determini alcuno degli effetti personali che la normativa fallimentare collega, in danno del debitore o degli amministratori, alla dichiarazione di fallimento o all'accertamento dello stato di insolvenza; il commissario ha titolo a transigere vertenze in atto o pretese in corso senza che sia assicurato ai creditori alcun controllo sull'attività di predisposizione della massa passiva; nè è garantito l'accertamento, con indagine giudiziale e con efficacia definitiva, della consistenza e dell'entità della massa passiva, nonchè dell'ammontare e della natura di ciascun credito; non è prescritto che siano liquidati tutti i beni dell'ente assoggettato alla procedura; nè gli è sottratta la disponibilità e l'amministrazione degli stessi mediante il conferimento del potere di conservazione, di amministrazione e di liquidazione agli organi della procedura; non è neppure previsto

che i beni (disponibili), in ipotesi, già «sottratti» vengano (o possano essere) acquisiti alla massa attiva, attraverso procedimenti di revoca degli atti compiuti dal debitore; non è poi consentito ai creditori alcun controllo in sede di riparto, nè è chiara la sorte dei crediti parzialmente insoddisfatti in sede di riparto ovvero non inclusi nella massa passiva.

Tutte tali evidenziate differenze portano a concludere — secondo il giudice rimettente — che la singolare procedura, disciplinata dall'art. 21, non costituisce una forma di tutela del creditore giuridicamente apprezzabile nel momento in cui viene parallelamente prevista l'inammissibilità delle azioni esecutive individuali, in danno della P.A. dissestata, e l'obbligo della declaratoria di estinzione da parte del giudice delle procedure esecutive pendenti, risultando quindi soprattutto vulnerato il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. nella parte in cui la norma censurata frapponne limiti alla pretesa del creditore di conseguire a mezzo dell'azione esecutiva l'oggetto del suo diritto.

L'art. 21 cit. è pertanto censurato nella parte in cui prevede che «in deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto sono dichiarate estinte dal giudice, previa liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese, le procedure esecutive pendenti».

1.4. — Il Pretore rimettente muove poi ulteriori censure di portata più limitata perchè centrate su specifici aspetti della disciplina positiva.

Ritiene innanzi tutto violati gli artt. 3 e 24 Cost. sotto il profilo che la norma censurata — pur apparendo funzionale all'inserimento del debito nel piano di estinzione — non garantisce in realtà tale inserimento, nè appresta mezzi al creditore per far valere il suo diritto all'inserimento, in tutti i casi di inadempimento della P.A., sicchè di fatto risulterebbero avvantaggiati alcuni dei creditori (quelli inseriti nella massa passiva) in danno di altri.

La medesima disposizione inoltre prevede (con violazione degli artt. 2 e 24 Cost.) la declaratoria di estinzione delle procedure esecutive pendenti da parte del giudice dell'esecuzione anzichè quella di mera improseguibilità delle stesse, senza peraltro approntare adeguate garanzie al creditore perchè il suo credito, nella misura quantificata dal giudice dell'esecuzione, venga inserito nella massa passiva.

Osserva ancora il pretore rimettente che per effetto della estinzione delle procedure esecutive gli atti esecutivi compiuti risultano inefficaci e quindi i beni pignorati ritornano nella disponibilità dell'ente locale esecutato invece di essere riversati nell'esecuzione collettiva; l'art. 21 cit. si appalesa quindi illegittimo (per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.) nella parte in cui prescrive l'estinzione delle procedure esecutive, senza prevedere che i beni pignorati non vadano restituiti all'ente esecutato, ma confluiscono nella massa passiva.

Infine — osserva ancora il giudice rimettente — la norma irrazionalmente non prevede mezzi di tutela per reclamare avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione di liquidazione delle somme dovute dall'ente esecutato e di estinzione della procedura esecutiva; l'art. 21 cit. è quindi sospettato di illegittimità nella parte in cui non estende, all'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo e di liquidazione delle somme, il reclamo previsto dall'art. 630, comma ultimo, c.p.c. o qualsiasi altro mezzo di tutela.

2.1. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che questa Corte dichiari la manifesta infondatezza di tutte le censure mosse dal pretore rimettente.

Con ampia e diffusa memoria l'Avvocatura contesta la fondatezza di tutte le singole censure così come articolate nell'ordinanza di rimessione.

2.2. — In particolare, con riferimento alla prima censura, rileva che se è legittimo dal punto di vista costituzionale assoggettare una Pubblica Amministrazione alla esecuzione forzata da parte dei singoli creditori, non vi è alcun ragionevole motivo per escludere una qualsiasi forma di esecuzione collettiva nei confronti della stessa allorquando la sua situazione finanziaria ed economica abbia raggiunto il punto critico del dissesto che manifesta la incapacità di soddisfare in maniera totale i creditori e, ancora più grave, di garantire l'adempimento delle proprie funzioni. D'altra parte — osserva l'Avvocatura — le garanzie dei creditori a vedere soddisfatti i propri interessi sarebbero senz'altro minori nel caso in cui questi ultimi ricorressero alle ordinarie procedure esecutive individuali. Infatti con il ricorso alla esecuzione forzata i creditori potrebbero trovare soddisfazione sui beni dell'ente locale debitore che siano reperibili (ad eccezione di quelli che per specifica destinazione sono inseriti nel patrimonio indisponibile e quindi impignorabili). Invece nella procedura ex art. 21 la molteplicità dei creditori dell'ente che si dichiara dissestato ha la probabilità di essere soddisfatta con maggiore certezza giacchè concorrono non solo sui beni degli enti locali, ma addirittura possono concorrere anche sul contributo erariale concesso dallo Stato.

2.3. — Con riferimento alla seconda censura l'Avvocatura osserva che, ancorchè la procedura *ex art. 21* si discosti da quelle previste dalla legge fallimentare, non di meno — tenendo conto anche della disciplina regolamentare posta con d.P.R. 24 agosto 1993 n. 378 — è fatto salvo il diritto alla tutela giurisdizionale dei creditori. Ed infatti è privo di alcun rilievo la circostanza che lo stato di dissesto sia dichiarato dallo stesso ente locale, anzichè dalla autorità giudiziaria, atteso che l'art. 21 ne disciplina i presupposti senza lasciare discrezionalità alcuna all'ente stesso che è obbligato a procedere a tale declaratoria. D'altra parte sussiste la possibilità di controllo da parte dei creditori della formazione della massa passiva; questi, infatti, nel caso in cui ravvisino una qualunque lesione dei propri interessi, possono ricorrere ai normali mezzi di impugnazione degli atti posti in essere dall'organo straordinario di liquidazione e nei confronti del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione.

Neppure è esatto — ritiene ancora l'Avvocatura — che l'art. 21 cit. non imponga che siano liquidati tutti i beni dell'ente in dissesto come emerge dalla complessa attività di realizzo demandata al Commissario liquidatore.

La salvaguardia della posizione dei creditori è poi assicurata anche in relazione agli atti di riparto avverso i quali possono essere esperiti i normali mezzi di tutela nel caso di lesione di loro interessi. Mentre la mancata previsione di azioni revocatorie è poi giustificata dal fatto che l'ente locale non opera discrezionalmente, ma sulla base di normative che scandiscono la sua attività e che rendono obbligatori e necessari determinati comportamenti.

2.4. Con riferimento infine alle altre censure (sopra indicate al par. 1.4.) osserva l'Avvocatura che:

a) nei confronti dei provvedimenti del commissario liquidatore e del decreto ministeriale che approva il piano di estinzione sono ammessi i normali mezzi di tutela giurisdizionale ed amministrativa;

b) che non vi è alcuna lesione dei creditori per il fatto che l'art. 21 prevede l'estinzione delle procedure esecutive in corso perchè il credito per cui pende l'azione esecutiva viene inserito nella massa passiva e partecipa al riparto della massa attiva;

d) che l'organo straordinario di liquidazione ha la totale disponibilità dei beni dell'ente e quindi anche di quelli restituiti in seguito all'estinzione della procedura esecutiva;

e) che la mancata previsione di alcuna specifica forma di tutela avverso il provvedimento di estinzione del giudice della esecuzione non impedisce all'interessato di ricorrere all'art. 630 c.p.c. che offre la possibilità di effettuare il reclamo contro l'ordinanza del giudice che dichiara l'estinzione.

4. — Con atto di intervento fuori termine si è costituito l'avv. Filippo Malara, quale procuratore di se stesso, chiedendo la dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata (oltre che, in via consequenziale, dell'art. 11, commi 1-bis e 4-bis, d.l. n. 8/93 cit.).

5. — In altre due analoghe procedure esecutive, entrambe promosse dalla società *Ciro Musella Import* contro il Comune di Pozzuoli, il Pretore di Napoli ha sollevato identiche questioni di costituzionalità con ordinanze emesse in pari data.

6. — In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate per le ragioni già illustrate.

Considerato in diritto

1. — Riuniti i giudizi per identità di oggetto, va pregiudizialmente dichiarato inammissibile l'intervento espletato fuori termine dell'avv. Filippo Malara (che peraltro non era parte nel giudizio *a quo*).

2. — L'art. 21 d.l. 18 gennaio 1993 n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito nella legge 19 marzo 1993 n. 68, è stato investito da censure di costituzionalità sotto più profili ed in riferimento a più parametri. In particolare possono distinguersi:

a) una censura più radicale che, in riferimento agli artt. 2, 3, comma 2, e 41 Cost., dubita che una Pubblica Amministrazione (e segnatamente un Comune) che versi in stato di dissesto possa essere assoggettata ad una procedura esecutiva collettiva di tipo concorsuale, procedura in principio neppure ipotizzabile per un ente pubblico;

b) una censura (logicamente subordinata alla non fondatezza della prima) che, in riferimento agli artt. 3, 24, 28 e 113 Cost., si focalizza sulle connotazioni essenziali della procedura medesima che, raffrontate con quelle delle ordinarie procedure concorsuali, rivelerebbero l'indoneità della stessa ad assicurare una compiuta tutela dei diritti dei creditori esecutanti sicchè sarebbe illegittimo l'arresto *ex lege* delle procedure esecutive individuali in quanto non bilanciato da un'adeguata tutela alternativa nell'ambito della procedura concorsuale,

c) una censura di dettaglio che (in via ulteriormente subordinata e quindi nella prospettiva della ritenuta legittimità dell'arresto della procedura esecutiva individuale) riguarda, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la tipologia del provvedimento con il quale viene conseguito tale effetto;

d) infine alcune censure che — abbandonando l'ancoraggio del provvedimento che il giudice rimettente è chiamato ad emettere — si proiettano oltre attenendo all'impugnativa dell'(emanando) provvedimento ovvero a distinti e specifici aspetti della disciplina positiva della procedura di liquidazione.

3.1. — Tutte le censure mosse dal giudice rimettente — così ordinate in sequenza logica — investono l'art. 21 cit. (e segnatamente il suo terzo comma) che, nel più ampio contesto di un intervento legislativo diretto al risanamento degli enti locali «dissestati» (come sono definiti dall'art. 21, in rubrica e nel comma 9-bis, quelli che abbiano adottato la deliberazione di dissesto) disegna una inedita procedura amministrativa di liquidazione dei debiti dell'ente medesimo, le cui caratteristiche essenziali, per quanto rileva ai fini della valutazione delle censure di costituzionalità che si andrà ad esaminare, possono così riassumersi:

a) ove l'ente locale non sia in condizione di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistano nei suoi confronti crediti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non sia stato fatto validamente fronte nell'ambito della procedura del riconoscimento dei debiti fuori bilancio (di cui all'art. 24 d.-l. 2 marzo 1989 n. 66, conv. con legge 24 aprile 1989 n. 144) ovvero adottando le misure (di cui all'art. 1-bis d.-l. 1º luglio 1986 n. 318, conv. con legge 9 agosto 1986 n. 488) dirette a conseguire il pareggio finanziario, il consiglio dell'ente medesimo (ovvero eventualmente il commissario nominato ex art. 39, comma 3, legge n. 142 del 1990) è tenuto («obbligatoriamente») ad adottare la deliberazione di dissesto di cui all'articolo 25 d.-l. n. 66/89 cit. che (non diversamente dall'accertamento dello stato di insolvenza nelle procedure concorsuali) attiva la speciale procedura di liquidazione disciplinata dalla norma censurata. L'art. 1 del regolamento (d.P.R. 24 agosto 1993 n. 378) ha poi meglio identificato gli elementi essenziali dello stato di dissesto che si riassumono in una grave situazione debitoria (denunciata anche dall'impossibilità per l'ente di assicurare il pareggio economico del bilancio di competenza) con il concreto rischio di condannare l'ente stesso alla paralisi;

b) il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno nomina un commissario straordinario liquidatore (ovvero una commissione straordinaria di liquidazione composta di tre membri ove si tratti di comuni con più di 5.000 abitanti o di province); a tale organo della procedura compete l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;

c) in particolare il commissario, o la commissione, provvedono all'accertamento della situazione debitoria dell'ente (ossia — mutuando la terminologia delle procedure concorsuali — a formare lo stato passivo); ammettono i debiti che possono far parte della massa passiva (ossia le categorie singolarmente specificate dall'art. 6 del regolamento, tra cui sono espressamente previsti i debiti provenienti da procedure esecutive in corso); comunicano agli interessati l'eventuale esclusione (art. 9 reg.) e quindi elaborano la proposta di un piano di estinzione dei debiti ammessi; piano poi istruito dall'apposita commissione di ricerca per la finanza locale, che a sua volta ne propone l'approvazione (con eventuali modifiche o integrazioni) al Ministro dell'interno;

d) contestualmente il commissario, o la commissione, individuano l'attivo della liquidazione: A tal fine da una parte pongono in essere una complessa attività di realizzo: accertano i residui attivi da riscuotere, gli interessi attivi sul conto di cassa, gli eventuali avanzi di gestione, i ratei di mutuo disponibili ed ogni attività non indispensabile da alienare; acquisiscono le entrate relative alla gestione pregressa; alienano (sulla base dei valori di mercato) beni mobili ed immobili del patrimonio disponibile; transigono vertenze in atto o pretese in corso; provvedono ad approvare i ruoli delle imposte e delle tasse non riscosse, a richiedere il versamento dei canoni patrimoniali e a compiere tutti gli atti necessari alla riscossione dei crediti nei tempi più brevi possibili. D'altra parte — ed è questo un aspetto del tutto peculiare della procedura — assumono (a nome dell'ente locale) un mutuo presso la Cassa depositi e prestiti con onere a carico dello Stato (in una misura preordinata). Peraltro la riferibilità *ex lege* dell'attività del commissario all'ente, ancorché prevista espressamente soltanto per l'ipotesi di accensione del mutuo, è in realtà più generale e riguarda ogni attività (quali transazioni, alienazioni) che egli è autorizzato a compiere e che incida nella sfera di soggettività dell'ente, sicché — pur non essendoci una vera e propria perdita di capacità del debitore assoggettato alla liquidazione come nelle procedure concorsuali — c'è però la previsione di un (eccezionale) potere di agire del commissario che realizza in concreto un effetto similare;

e) in sede di riparto il commissario, o la commissione, provvedono a liquidare i debiti inseriti nel piano di estinzione «nei limiti della massa attiva disponibile» (in caso di sua insufficienza — recita l'art. 6, comma 7, d.P.R. n. 378/93 — vi è il riparto proporzionale alla massa passiva) e quindi a deliberare il rendiconto della gestione (sottoposto all'esame del comitato regionale di controllo);

f) parallelamente alla procedura di liquidazione il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato (con l'adozione dei provvedimenti prescritti dall'articolo 25 d.l. n. 66/89), che — dopo essere stato istruito (al pari del piano di estinzione) dalla Commissione di ricerca per la finanza locale — è approvato con decreto del Ministro dell'interno.

3.2. — Come risulta evidente dalla pur sommaria analisi della complessa struttura in cui essa si articola, il risultato ultimo dell'intera procedura è quello di restituire l'ente all'espletamento delle sue funzioni istituzionali in una situazione di ripristinato equilibrio finanziario.

4. — L'interferenza della procedura di liquidazione e risanamento con le (eventuali) procedure esecutive individuali (che costituisce lo snodo più delicato al fine della valutazione delle censure di costituzionalità) è risolta dall'art. 21 privilegiando lo svolgimento della prima secondo un'opzione che (in termini più estesi) si ritrova anche nell'art. 51 legge fall.; infatti l'art. 21 prevede che in deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto i debiti insoluti non producono più interessi, rivalutazioni monetarie od altro; inoltre, sono dichiarate estinte dal giudice, previa liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese, le procedure esecutive pendenti e non possono essere promosse nuove azioni esecutive. In particolare poi l'art. 5 del regolamento prevede l'inserimento «d'ufficio» nella massa passiva dei debiti provenienti da procedure esecutive in corso al momento della deliberazione di dissesto; analogamente il successivo art. 6 include tali debiti tra quelli che legittimamente possono far parte della massa passiva.

La finalità del legislatore appare chiaramente essere stata quella di deviare il soddisfacimento forzoso del credito dalla (ordinaria) esecuzione individuale verso una (speciale) procedura concorsuale di liquidazione ispirata (tra l'altro) al principio della *par condicio creditorum*.

5. — In questo contesto normativo va innanzi tutto esaminata la prima, più radicale, censura espressa dal giudice rimettente.

Pur se sommaria ed ellittica, la allegazione dei parametri costituzionali evocati (artt. 2, 3, comma 2, e 41 Cost.) consente di cogliere il contenuto essenziale della censura diretta a contestare in radice l'assoggettabilità dell'ente locale alla procedura di liquidazione di cui all'art. 21 cit. Peraltro, per coglierne la infondatezza, è sufficiente rilevare, da una parte, che non c'è contraddizione con la natura pubblica e la posizione istituzionale dell'ente locale e, dall'altra, che la posizione dei creditori (lunghi dall'essere lesa) risulta sostanzialmente avvantaggiata.

Ed invero la evenienza che una esposizione debitoria particolarmente accentuata comprometta l'espletamento dei servizi essenziali dell'ente rende piena ragione della predisposizione di una procedura diretta al risanamento, e quindi alla normalizzazione finanziaria, dell'ente stesso, che, ancorché «dissestato», non può cessare di esistere in quanto espressione di autonomia locale, che costituisce un valore costituzionalmente tutelato; né tanto meno l'ente può essere condannato alla paralisi amministrativa per una adombrata (dal giudice rimettente), ma in realtà insussistente, intangibilità delle posizioni dei creditori. I cui diritti e segnatamente il diritto di iniziativa economica (art. 41 Cost.), non risultano d'altro canto affatto lesi, se si tiene conto che la procedura di liquidazione ex art. 21 cit. prevede la formazione della massa attiva, destinata a soddisfare i creditori, in termini più favorevoli di una normale procedura esecutiva individuale: vi rientrano infatti non solo tutto il ricavato della complessa attività di realizzo posta in essere dal commissario (così come sopra già indicato), ma anche (e soprattutto) lo speciale mutuo concesso con onere a carico dello Stato. Quindi complessivamente i creditori possono contare su disponibilità maggiori di quelle che, in mancanza della procedura di liquidazione in esame, avrebbero potuto essere assoggettate a procedure esecutive individuali.

Che poi non di meno i crediti possano essere liquidati (e quindi in concreto soddisfatti) «nei limiti della massa attiva disponibile» — come prevede l'art. 21 cit. — è evenienza non affatto diversa da quella del comune rischio di inadempimento del debitore e di incapienza di una qualsivoglia procedura esecutiva individuale; rischio che peraltro, nella procedura ex art. 21 cit., risulta invece razionalizzato perché il pagamento avviene non già secondo il (casuale e contingente) andamento delle singole procedure individuali, bensì nel rispetto del canone della *par condicio creditorum*.

sicché il principio di eguaglianza, lungi dall'essere violato come assume il giudice rimettente, è viceversa maggiormente attuato; rischio che — deve aggiungersi — per altro verso è in tal caso bilanciato proprio dall'approntamento di maggiori disponibilità finanziarie per il soddisfacimento dei crediti stessi (mentre costituisce mera questione eseguitica — rimessa all'interpretazione della giurisprudenza — quella della sorte della eventuale parte non soddisfatta dei crediti ammessi).

6. — L'art. 21 cit. è stato poi censurato nella parte in cui — nel prevedere la suddetta forma di procedura esecutiva — contempla che il giudice dell'esecuzione dichiari estinte le procedure esecutive in corso «previa liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese» con conseguente violazione del diritto d'azione del creditore procedente, i cui interessi nella procedura amministrativa che viene attivata con la dichiarazione di dissesto non sono garantiti come nelle procedure concorsuali previsti dalla legge fallimentare.

La censura costituisce uno sviluppo di quella appena esaminata ed essenzialmente si focalizza sulla evidenziazione, e talora enfattizzazione, delle connotazioni differenziali della procedura di liquidazione *ex art. 21 cit.* rispetto alle procedure concorsuali, differenze che ridonderebbero soprattutto in violazione del diritto alla tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.) oltre che degli altri parametri evocati (artt. 3 e 28 Cost.).

Orbene, una volta riconosciuta (al paragrafo che precede) in via di principio la possibilità che, nell'ambito di un più complesso intervento diretto al risanamento dell'ente dissestato, si ponga in essere una liquidazione concorsuale dei crediti ammessi, l'indagine richiesta dal giudice rimettente si sposta sullo strumento tecnico-giuridico approntato a tal fine dal legislatore per verificarne (essenzialmente) il rispetto del generalissimo principio della tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive, tutela che va riconosciuta non solo nella fase dell'accertamento giudiziale, ma anche della concreta attuazione mediante esecuzione forzata.

Deve innanzi tutto ribadirsi che, ove sorga la esigenza di una procedura concorsuale, non necessariamente questa deve interamente svolgersi nel contesto di un procedimento giurisdizionale sotto l'immediato e diretto controllo dell'autorità giudiziaria, come nell'ipotesi del fallimento, ben potendo invece il legislatore prevedere un procedimento amministrativo tanto più se sono coinvolti interessi pubblici, come nella specie quello al risanamento dell'ente locale dissestato. Ciò di per sé solo non significa negazione della giustiziabilità delle posizioni soggettive versate nella procedura di liquidazione e non comporta vulnerazione di quel supremo principio dell'ordinamento costituzionale (sent. n. 18 del 1982 e n. 392 del 1992) che è il diritto alla tutela giurisdizionale, la quale non implica un'unica rigida tipologia di procedura concorsuale.

Il nostro ordinamento d'altra parte già conosce ipotesi di procedure concorsuali che si svolgono inizialmente in ambito amministrativo, quali la liquidazione coatta amministrativa e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. E questa Corte è già intervenuta affermando, tra l'altro, che dal fatto che l'accertamento del passivo «si svolga a cura di un commissario liquidatore, senza l'immediato intervento dell'autorità giudiziaria, diversamente da quanto previsto per l'ordinaria procedura fallimentare, e che nel frattempo i singoli creditori trovino limiti all'esperimento di azioni individuali, non deriva alcuna sostanziale violazione del precetto costituzionale dell'art. 24, primo comma» (sent. n. 87 del 1969); e successivamente ha precisato che «l'innegabile carattere amministrativo della liquidazione e la prevalente considerazione degli interessi generali, nelle diverse fattispecie di liquidazione coatta amministrativa disciplinate dalla legge, non comportano una riduzione dei controlli giurisdizionali tale da abbandonare alla discrezionalità di apprezzamento del commissario liquidatore e dell'autorità amministrativa lo svolgimento della procedura» (sent. n. 159 del 1975).

Nella specie, se è vero — come osserva il giudice rimettente — che l'art. 21 cit. non prevede speciali mezzi di tutela giurisdizionale, ciò però non significa — né mai potrebbe significare — che l'attività dell'organo di liquidazione sia sottratta alla ordinaria verifica giurisdizionale.

Viceversa rimane ferma la giurisdizione generale del giudice amministrativo in caso di atti illegittimi oltre che quella del giudice ordinario in caso di lesione di diritti soggettivi ove ritenuti configurabili nella procedura instaurata con la deliberazione dello stato di dissesto. Quindi c'è sempre un giudice chiamato a verificare la legittimità della procedura di liquidazione, e la mancata menzione di specifici mezzi processuali di tutela — mentre, secondo quanto già osservato, non può mai essere intesa come radicale loro esclusione — potrà — ove intesa come implicita previsione normativa di una tutela giudicata contenutisticamente non adeguata delle situazioni soggettive dei creditori — in

ipotesi rilevare, al fine di attivare la verifica di costituzionalità di tale tutela differenziata e in tesi limitata alla giurisdizione generale di legittimità davanti al giudice amministrativo, soltanto in eventuali giudizi promossi davanti all'una o all'altra giurisdizione ed aventi ad oggetto la legittimità di singoli atti (compresi quelli di ammissione o di esclusione di crediti) della procedura (sul punto cfr., sotto profili diversi, sent. 146/87 e sent. 251/89).

La catalogazione dei singoli punti differenziali della procedura di liquidazione *ex art. 21* rispetto alle altre procedure concorsuali — puntualmente evidenziati dal giudice rimettente — non dà corpo, per mera sommatoria, ad un autonomo e più radicale sospetto di illegittimità dell'arresto dell'esecuzione individuale, ma rappresenta la ricognizione descrittiva (e quasi didascalica) delle connotazioni caratteristiche dell'una e dell'altra procedura; non è il solo scostamento della disciplina della procedura di liquidazione in esame dall'archetipo del fallimento (ripetutamente richiamato dal giudice rimettente) a concretare un vizio di costituzionalità, come mostrano se non altro le procedure della liquidazione coatta amministrativa e della amministrazione straordinaria, della cui idoneità a comportare l'arresto delle esecuzioni individuali non si dubita. D'altra parte nella procedura di liquidazione *ex art. 21* cit. è possibile identificare quel nucleo essenziale ed indefettibile delle procedure concorsuali che è costituito dal presupposto dello stato di insolvenza del debitore (o di altra analoga anomalia strutturale) e dalla formazione rispettivamente di uno stato passivo e di una massa attiva per il soddisfacimento proporzionale dei crediti ammessi nel rispetto della *par condicio creditorum*, mentre le più specifiche differenziazioni di disciplina, ove in ipotesi prive di giustificazione, potrebbero — come già rilevato — radicare distinte questioni di costituzionalità in quei giudizi nei quali di tale disciplina occorra fare applicazione. Viceversa nel giudizio *a quo* l'art. 21 cit. viene in rilievo unicamente per il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva individuale.

In conclusione l'arresto della procedura esecutiva individuale (che conseguentemente si estingue) non vulnera i parametri costituzionali evocati (e soprattutto gli artt. 24 e 113 Cost.) perchè — essendo previsto in favore dell'accesso ad una procedura di liquidazione che ha i tratti essenziali di una procedura concorsuale — sussiste comunque il controllo giurisdizionale della legittimità di ogni suo atto; mentre — come già si è detto — in questa sede non rilevano, ai fini della valutazione della costituzionalità della disposizione che il giudice rimettente è chiamato ad applicare, i profili differenziali di disciplina rispetto alle altre procedure concorsuali.

7. — In riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. la norma in questione è poi censurata nella parte in cui — nel prevedere una forma di procedura esecutiva collettiva (di tipo concorsuale) di una Pubblica Amministrazione (e segnatamente di un Comune) che versi in stato di dissesto — contempla che il giudice dell'esecuzione dichiari l'estinzione, anzichè la improseguibilità, delle procedure esecutive in corso.

La questione non è fondata.

Non vi è lesione del diritto di azione perchè la pretesa creditoria all'esecuzione forzata non è frustrata, ma è meramente deviata da uno strumento di soddisfacimento individuale verso uno di tipo concorsuale; la già esaminata esigenza di contestuale liquidazione dei debiti degli enti locali nel rispetto della *par condicio creditorum* costituisce ragione sufficiente di tale meccanismo sostitutorio dello strumento di tutela approntato dall'ordinamento. Coerentemente a tale premessa il legislatore ha inteso evitare la concorrente pendenza di due procedure dirette al soddisfacimento del credito, quella individuale e quella concorsuale, sicchè non può certo dirsi nemmeno lesiva del principio di ragionevolezza la previsione della estinzione, anzichè della mera sospensione, della prima. Che poi nelle ordinarie procedure concorsuali l'arresto delle azioni esecutive individuali *ex art. 51* legge fall. si atteggi ad improseguibilità delle stesse non costituisce un elemento differenziale utile a svelare una qualche lesione della tutela dei creditori, atteso anche che comunque il bene in ipotesi già pignorato nell'ambito della procedura individuale non può che rifluire nella massa attiva della procedura di liquidazione in esame.

8. — Con l'ultimo gruppo di censure il giudice rimettente — come già rilevato — si pone ancora in una prospettiva anticipatoria avendo di mira profili ulteriori e diversi rispetto a quelli strettamente connessi al provvedimento (di estinzione della procedura esecutiva) da adottare.

8.1. — Innanzi tutto, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., è censurato l'art. 21 nella parte in cui — nel prevedere il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiara l'estinzione delle procedure esecutive in corso — non contempla la possibilità di reclamo di cui all'art. 630 c.p.c. od altro mezzo di tutela.

La questione è inammissibile per difetto di rilevanza perchè è soltanto dopo l'emissione del provvedimento che sorge il problema della sua ricorribilità e (semmai) potrà essere il giudice adito *ex art. 630 cit.*, il quale ritenga tale norma in realtà non applicabile, a dubitare della legittimità costituzionale della (assunta) mancata previsione di tale strumento di tutela.

8.2. — Altre due censure riguardano distinti e specifici aspetti della disciplina positiva della procedura di liquidazione in questione.

8.2.1. — Sotto un primo profilo l'art. 21 è censurato, in riferimento ancora agli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui — nel prevedere la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva in corso — non contempla uno specifico strumento di tutela del creditore procedente per ottenere che il suo credito sia inserito nella massa passiva.

La questione è inammissibile.

Indipendentemente dal rilievo che i crediti che provengono da procedure esecutive individuali in corso al momento della dichiarazione di dissesto sono inserite «d'ufficio» (art. 5, lett *e*), reg.) nella massa passiva e che la delibera dell'organo straordinario della liquidazione di ammissione o non ammissione dei singoli debiti (*ex art. 9, comma 4, reg.*) costituisce atto amministrativo suscettibile — secondo quanto già argomentato — della verifica giudiziaria di legittimità innanzi al giudice competente, non è nella sede del giudizio *a quo* che possa censurarsi l'idoneità di tale tutela giurisdizionale rispetto ai parametri invocati perchè la pregiudizialità dell'incidente di costituzionalità sussiste unicamente in relazione al provvedimento di estinzione e liquidazione che deve adottare il giudice rimettente e non anche in ordine allo strumento di reazione approntato dall'ordinamento al creditore che in ipotesi dovesse non essere ammesso allo stato passivo; contigenza questa meramente eventuale che non può radicare un'anticipata verifica di costituzionalità del dedotto profilo di illegittimità della norma la cui rilevanza si porrà — una volta non ammesso il credito — in un successivo giudizio volto a far valere l'illegittimità della delibera dell'organo straordinario della liquidazione.

8.2.2. — Infine in riferimento ai medesimi parametri (artt. 3 e 24 Cost.) l'art. 21 è ulteriormente censurato nella parte in cui — nel prevedere l'estinzione delle procedure esecutive in corso — non prescrive che nella massa passiva confluiscano i beni già pignorati (che invece ritornano nella disponibilità dell'ente in dissesto).

Ancorchè si sia già incidentalmente rilevato (sotto altro profilo) che il bene in ipotesi già pignorato nell'ambito della procedura individuale non può non rifluire nella massa attiva della procedura di liquidazione in esame, la questione è in realtà — analogamente a quella da ultimo esaminata — inammissibile per difetto di rilevanza in quanto nel giudizio *a quo* non si controverte (né sarebbe stato certo possibile in quella sede controvertere) in ordine alla formazione della massa attiva della procedura di liquidazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara non fondate, nelle parti indicate in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21 d.-l. 18 gennaio 1993 n. 8 (*Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica*), convertito nella legge 19 marzo 1993 n. 68, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 28, 41 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Napoli, sez. distaccata di Pozzuoli, con le ordinanze indicate in epigrafe;

b) dichiara inammissibili, nelle parti indicate in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21 d.-l. 18 gennaio 1993 n. 8 (*Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica*), convertito nella legge 19 marzo 1993 n. 68, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Napoli, sez. distaccata di Pozzuoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0451

n. 156

Ordinanza 14-21 aprile 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - G.I.P. - Accertamento di fatto diverso da come indicato nel decreto che dispone il giudizio - Trasmissione degli atti al p.m. - Omessa previsione - Preclusione per l'imputato di richiedere il giudizio abbreviato con riferimento alla nuova contestazione dell'imputazione - Censura di norma inapplicabile nel giudizio *a quo* - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.**

(C.P.P., art. 562, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 562, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1993 dal Pretore di Lecce - sezione distaccata di Campi salentina - nel procedimento penale a carico di Grasso Nicola, iscritta al n. 359 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Lecce — sezione distaccata di Campi salentina — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 562, primo e secondo comma, del codice di procedura penale «nella parte in cui non dispone che il giudice per le indagini preliminari, ove accerti che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, debba trasmettere gli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521, secondo comma, del codice di procedura penale, perché emetta altro decreto di citazione a giudizio senza preclusione per l'imputato di richiedere, ai sensi dell'art. 555, lett. e), del codice di procedura penale, il giudizio abbreviato con riferimento alla nuova contestazione dell'imputazione»;

che, secondo quanto espone il giudice *a quo*, nel corso dell'udienza per il giudizio abbreviato richiesto dall'imputato, il giudice delle indagini preliminari ha ritenuto che il fatto fosse diverso da come descritto nel decreto che disponeva il giudizio e pertanto, non potendo decidere «allo stato degli atti» li ha restituiti al pubblico ministero; quest'ultimo, modificata l'imputazione nel senso indicato dal giudice per le indagini preliminari, ha emesso altro decreto di citazione a giudizio omettendo l'avviso all'imputato della facoltà di richiedere il giudizio abbreviato sulla nuova imputazione, così riconducendo la fattispecie sotto il disposto dell'art. 562, secondo comma, del codice di procedura penale;

che in tal modo, ad avviso del Pretore di Lecce, la norma impugnata avrebbe illegittimamente precluso all'imputato la possibilità di reiterare la richiesta di giudizio abbreviato, ponendosi perciò in contrasto con i parametri costituzionali prima indicati;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

Considerato che la norma della cui costituzionalità dubita il Pretore di Lecce attiene alla formazione di un atto - il decreto di citazione a giudizio - già emesso nella fase antecedente a quella dibattimentale in cui si trova il giudizio *a quo*, e pertanto la norma stessa non può più ricevere applicazione se non previa dichiarazione di nullità del decreto di citazione per mancanza dell'indicazione prevista dall'art. 555, lett. e), del codice di procedura penale;

che il secondo comma del citato art. 555 non prevede però tra le ipotesi di nullità del decreto di citazione a giudizio la mancanza della detta indicazione, con la conseguenza che, anche in caso di ritenuta fondatezza della questione sollevata, la stessa non potrebbe comunque avere alcuna concreta rilevanza nella fase processuale in cui si trova il giudice remittente, non essendo stata impugnata, *in parte qua*, anche la norma di cui al secondo comma dell'art. 555 cit.;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 562, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione dal Pretore di Lecce - sezione distaccata di Campi salentina - con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0452

N. 157

Ordinanza 14-21 aprile 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Responsabilità amministrativa - Danno - Risarcimento - Regione Sicilia - Sezione giurisdizionale della Corte dei conti - Limitazione della possibilità di determinazione presidenziale del danno da risarcire - Limite monetario - *Ius superveniens*: d.-l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19 - Intervenuto aggiornamento - Necessità di riesame della questione in ordine alla rilevanza da parte del giudice *a quo* - Restituzione degli atti. (R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 55).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 1° aprile 1993 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia sul giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore generale nei confronti di Tattaresu Gavino, iscritta al n. 581 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1° aprile 1993, il Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia della Corte dei conti — nel corso del giudizio di responsabilità per danno erariale proposto dal Procuratore regionale della Corte dei conti contro Tattaresu Gavino — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), «nella parte in cui limita la possibilità di determinazione presidenziale del danno da risarcire alle sole cause di valore non superiore a lire 480.000», in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che il remittente, ritenuto di poter far ricorso, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, per la determinazione del danno, alla procedura di cui all'art. 55 del regio decreto n. 1214 del 1934, ha rilevato che il limite monetario previsto dalla norma citata, rimasto immutato dal 1972, risulta ormai datato ed avulso da ogni significato economico, in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che, successivamente alla emanazione della ordinanza di remissione, è entrato in vigore il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19;

che l'art. 5, ottavo comma, di tale decreto eleva il limite di somma di cui alla norma impugnata a lire 5.000.000, prevedendo altresì l'aggiornamento di detto limite, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Corte dei conti;

che, pertanto, si rende necessario il riesame della rilevanza della questione da parte del giudice *a quo*, alla stregua di tale *ius superveniens*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al presidente della sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia della Corte dei conti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 158

Ordinanza 14-21 aprile 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Controversie - Dipendenti non artisti degli enti lirici autonomi - Lavoratrici - Trattenimento in servizio oltre il limite massimo di età (sessanta anni) previsto dall'accordo collettivo di lavoro - Identica questione già dichiarata infondata dalla Corte (cfr. sentenza n. 475/1993) - Manifesta infondatezza.

(Legge 13 luglio 1984, n. 312, art. 6, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312 (Interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 4 dicembre 1992 dal Consiglio di Stato, sezione VI giurisdizionale sui ricorsi proposti dell'Ente Autonomo Lirico Teatro dell'Opera di Roma contro Capilongo Anna Maria e Loreti Luisa, iscritte ai nn. 661 e 662 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visti gli atti di costituzione di Capilongo Anna Maria e Loreti Luisa nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (giudicando sui ricorsi in appello proposti dall'Ente autonomo lirico teatro dell'Opera di Roma per l'annullamento delle sentenze del Tribunale amministrativo per il Lazio 11 marzo 1991, n. 479 e n. 483, che hanno dichiarato il diritto delle dipendenti Luisa Loreti e Anna Maria Capilongo di essere trattenute in servizio oltre i sessant'anni, limite massimo d'età previsto dall'accordo collettivo di lavoro, e fino al sessantacinquesimo anno di età), con due ordinanze di analogo tenore ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 4 e 38, secondo e quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312, nella parte in cui esclude che si applichi ai dipendenti non artisti degli enti lirici autonomi quanto disposto dall'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54;

che secondo il giudice *a quo* detta esclusione deve essere verificata alla luce dell'art. 3, sotto il profilo della disparità di trattamento, dell'art. 38, secondo e quarto comma, che garantisce ai lavoratori il diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita anche in vecchiaia, e dell'art. 4 della Costituzione, che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro;

che nei due giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

che sono intervenute in giudizio le parti private, appellate e appellanti incidentali nei processi innanzi al Consiglio di Stato, sostenendo la fondatezza della questione e richiamando in particolare le sentenze di questa Corte nn. 282 del 1991, 444 del 1990, 207 del 1986.

Considerato che i due giudizi, in quanto prospettano la stessa questione, vanno riuniti e decisi con unico provvedimento;

che questa Corte, con la sent. n. 475 del 1993, ha dichiarato l'infondatezza di questione identica a quella in esame, e che non sono addotti profili nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9. secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312 (Interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate), nella parte in cui esclude l'applicabilità, per i dipendenti non artisti degli enti lirici autonomi, dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, sollevata dal Consiglio di Stato, in relazione agli artt. 3, 4, e 38, secondo e quarto comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0454

N. 159

Ordinanza 14-21 aprile 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Miniere, cave e torbiere - Regione Sicilia - Esercizio non autorizzato di attività di escavazione - Previsione di una sanzione fissa - Preclusione per il giudice della possibilità di graduazione della medesima - Specificità ed autonomia della sanzione amministrativa rispetto al sistema sanzionatorio penale - Estraneità del principio della personalità della pena al caso di specie - Discrezionalità del legislatore - Congruità e razionalità del trattamento sanzionatorio rispetto al tipo di illecito e del tutto compatibile con il principio di legalità - Manifesta infondatezza.

(Legge regione Sicilia 9 dicembre 1980, n. 127, art. 29, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 27; legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 11 e 23).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge della Regione Sicilia 9 dicembre 1980, n. 127 (Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del

comparto lapideo di pregio nel territorio della regione siciliana), in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione e 11 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1993 dal Pretore di Marsala, sezione distaccata di Pantelleria nel procedimento civile vertente tra Antonio Bonomo ed il Corpo regionale delle miniere di Palermo, iscritta al n. 692 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione avente ad oggetto l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 della legge della Regione Sicilia 9 dicembre 1980, n. 127 (Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della regione siciliana), il pretore di Marsala - sezione distaccata di Pantelleria - con ordinanza del 21 giugno 1993, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione e 11 e 23 della legge n. 689 del 1981 - questione di legittimità costituzionale del precitato art. 29 nella parte in cui prevede per l'esercizio non autorizzato di attività di escavazione una sanzione fissa (di lire cinque milioni), precludendo così al giudice di graduare la sanzione da comminare al trasgressore, in relazione al caso di specie;

Ritenuto che il giudice *a quo* reputa che il vizio di costituzionalità concerna:

a) l'art. 27 della Costituzione nonché gli artt. 11 e 23 della legge n. 689 del 1981 i quali sarebbero - a loro volta - espressione e specificazione del principio di personalità della pena;

b) l'art. 3 della Costituzione sotto un duplice profilo: diretto ed indiretto. In ordine al primo aspetto la norma censurata sarebbe viziata da irragionevolezza, in quanto prevede lo stesso trattamento sanzionatorio anche nel caso di illeciti di lieve entità ovvero commessi «da soggetto meritevole di una sanzione inferiore al massimo».

Sotto il secondo profilo l'asserita violazione dell'art. 3 si prospetta come mediata, atteso che — secondo il remittente — nella normativa di raffronto (art. 27 della Costituzione e artt. 11 e 23 della legge n. 689 del 1981) vi sarebbe «una regola generale e assoluta» che imporrebbe la graduazione della sanzione e precisamente l'art. 27 della Costituzione sancirebbe il principio di personalità della pena per tutti i tipi di illecito e gli artt. 11 e 23 costituirebbero specificazione di detto principio valevole per tutti gli illeciti amministrativi;

Considerato che l'illecito amministrativo e, per *relationem*, la sanzione amministrativa sono dotati di spiccata specificità ed autonomia rispetto al sistema sanzionatorio penale e ciò emerge anzitutto dal riconoscimento di ordini diversi di parametri costituzionali (art. 25, secondo comma e art. 27 della Costituzione che disciplinano le sanzioni penali, mentre gli artt. 23 e 97 disciplinano la potestà sanzionatoria amministrativa) nonché dal regime specifico della sanzione amministrativa, quale quello disegnato dalla legislazione ordinaria e in particolare dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;

che, pertanto, come ribadito più volte da questa Corte, il principio della personalità della pena non ha alcuna attinenza con le sanzioni amministrative, concernendo esclusivamente quelle penali (sentenza n. 29 del 1961, ordinanze nn. 420 e 502 del 1987);

che — per tali ragioni — la questione sollevata in riferimento all'art. 27 della Costituzione, va dichiarata manifestamente infondata;

che la già richiamata autonomia del sistema sanzionatorio amministrativo rispetto a quello penale esclude quella omogeneità di situazioni *ex art. 27* della Costituzione, che il giudice *a quo* pone a fondamento della relativa questione e che la stessa va ritenuta — in riferimento all'art. 3 della Costituzione — manifestamente infondata;

che — avuto riguardo alla prospettazione del giudice *a quo* — il contrasto della norma censurata con gli artt. 11 e 23 della legge n. 689 del 1981 appare privo di valenza autonoma in quanto accede e specifica quello denunciato con l'art. 27 della Costituzione, ovvero il contrasto con il principio di personalità della pena;

che — tanto premesso — la previsione di cui all'art. 11 della legge n. 689 del 1981 — che consente al giudice di graduare la sanzione secondo i criteri ivi indicati — non configura affatto una regola assoluta, essendo ovviamente dettata soltanto per le sanzioni amministrative graduate fra un limite minimo e massimo (sent. n. 250 del 1992);

che, analogamente, il potere di riforma della ordinanza, riconosciuto al giudice dell'opposizione *ex art. 23*, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, concerne esclusivamente il sindacato sulle sanzioni c.d. graduabili;

che conseguentemente gli artt. 11 e 23 citati, avendo un ambito di applicazione circoscritto alle sanzioni graduabili, non escludono (anzi ammettono espressamente) figure di sanzioni fisse o proporzionali;

che, pertanto, il modello di sanzione previsto dall'art. 29 impugnato non contrasta affatto ma è pienamente compatibile con gli artt. 11 e 23 della legge n. 689 del 1981;

che infondato è, anche per questa via, il ricorso all'art. 3 della Costituzione, in quanto viene meno il fondamento su cui poggia la relativa questione sollevata dal giudice *a quo* e che consiste nella esistenza di una regola generale «per tutti gli illeciti amministrativi»;

che infondato è pure il contrasto con il principio di ragionevolezza, in quanto la previsione di una sanzione fissa rientra nella discrezionalità del legislatore, sempre che non assuma connotati di arbitrarietà;

che — nel caso di specie — il legislatore ha inteso predeterminare ogni elemento ai fini dell'applicazione della sanzione, non già per imporre una valutazione omogenea per fatti di diversa gravità, bensì per garantire una graduazione della sanzione in funzione esclusiva del termine entro il quale viene adempiuto l'ordine di sospensione (e cioè di un elemento oggettivo dell'illecito), di guisa che la sanzione di cinque milioni prevista per il caso di ottemperanza immediata viene aumentata della metà nel caso in cui si adempia con ritardo;

che le eventuali differenze fra i casi rientranti nella previsione normativa non appaiono di tale rilievo da imporre diversificazioni nelle sanzioni, atteso che la oggettiva esistenza e consistenza del pericolo è sufficientemente definita dalla trasgressione al dovere di astensione in difetto della relativa autorizzazione, la cui funzione preventiva è indispensabile per la salvaguardia degli interessi pubblici sottostanti alla attività di cava;

che i poteri di sospensione dei lavori di escavazione sono diretti a prevenire i danni che l'attività di coltivazione della cava — ove svolta in spregio a regole tecniche di prudenza o in mancanza della dovuta ponderazione degli interessi pubblici coinvolti da parte della p.a. — può arrecare alla sicurezza e alla salute, al razionale sfruttamento del territorio nonché ad attività di preminente interesse generale (viabilità, trasporti pubblici ecc., sent. n. 218 del 1988);

che, tutto ciò considerato, il regime di autorizzazione si presenta come mezzo di controllo di rilevanti interessi pubblici ed in particolare del rispetto, tra le altre, delle esigenze di ricettività del territorio, di tutela dall'inquinamento, di determinazione della quantità del materiale estraibile in relazione alle necessità obiettive del suo impiego nonché come mezzo per l'attuazione di un piano regionale di attività estrattiva, sicché esso si estende alla tutela dell'assetto ambientale e idro-geologico oltre che a quella delle bellezze naturali (sent. n. 9 del 1973; sent. n. 7 del 1982; sentt. nn. 79 e 148 del 1993;

che, pertanto, la norma impugnata stabilisce un trattamento che appare congruo e razionale rispetto al tipo di illecito sanzionato;

che, comunque, anche in relazione a fattispecie penali, è stato ritenuto da questa Corte che una previsione edittale rigida non sia di per sé incompatibile con i limiti imposti dalla Costituzione alla potestà punitiva ed è quindi del tutto compatibile con il principio di legalità (sentenze nn. 50 del 1980, 167 del 1971, 67 del 1963, 15 del 1962);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma secondo, della legge della Regione Sicilia 9 dicembre 1980, n. 127 (Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della regione siciliana), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione e 11 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dal pretore di Marsala — sez. distaccata di Pantelleria — con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 160

Ordinanza 14-21 aprile 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato ammesso alla udienza preliminare - Svolgimento con esclusione della pubblicità - Identica questione già dichiarata dalla Corte inammissibile (cfr. sentenza n. 373/1992) - Discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., artt. 441, primo comma, 420, primo comma, e 127, sesto comma).

(Cost., art. 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, primo comma, prima parte; legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 441, primo comma, 420, primo comma, e 127, sesto comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di Beduini Albano ed altri, iscritta al n. 792 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice relatore Enzo Cheli.

Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Beduini Albano ed altri, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia - con ordinanza del 14 gennaio 1992 (R.O. n. 792 del 1993) - ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 441, primo comma, 420, primo comma, e 127, sesto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui dispongono che il giudizio abbreviato ammesso all'udienza preliminare si svolge senza il pubblico, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione nonché con gli artt. 2, primo comma, prima parte, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952);

che secondo il giudice remittente vi è contrasto tra la normativa che regola lo svolgimento del giudizio abbreviato escludendone la pubblicità (il combinato disposto degli artt. 441, primo comma, 421, primo comma, e 127, sesto comma, del codice di procedura penale) e l'art. 1, primo comma, prima parte, della legge delega n. 81 del 1987 secondo cui «Il codice di procedura penale deve..... adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale»;

che, in particolare, le disposizioni impugnate si porrebbero in contrasto con le regole dettate in tema di pubblicità del processo dalle convenzioni internazionali, violando l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, secondo cui la sentenza che accerta la fondatezza di un'accusa penale «deve essere resa pubblicamente» ed eventuali deroghe al regime di pubblicità devono essere adottate dal giudice per rispondere a specifiche esigenze (interessi dei minori, ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, potenziale pregiudizio alla giustizia);

che, sempre secondo il giudice *a quo*, la normativa denunciata violerebbe anche l'art. 76 della Costituzione che fissa i limiti del potere normativo delegato, dettando una disciplina del giudizio abbreviato non adeguata alla normativa di una convenzione internazionale ratificata dall'Italia;

che nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che con la sentenza n. 373 del 1992 questa Corte ha già dichiarato inammissibile identica questione di legittimità costituzionale;

che in tale decisione la Corte — dopo aver ribadito che «la pubblicità del giudizio, specie di quello penale, costituisce un principio essenziale dell'ordinamento democratico, fondato sulla sovranità popolare sulla quale si basa l'amministrazione della giustizia» — ha sottolineato come nella peculiare disciplina dettata per il giudizio abbreviato entrino in gioco interessi diversi che solo il legislatore può valutare comparativamente e bilanciare nell'ambito della sua discrezionalità;

che nella sua ordinanza di rinvio il giudice *a quo* non ha indicato nuovi profili di incostituzionalità delle norme denunciate né ha svolto nuove argomentazioni a sostegno delle censure di incostituzionalità prospettate;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale all'esame di questa Corte va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 441, primo comma, 420, primo comma, e 127, sesto comma, del codice di procedura penale nella parte in cui dispongono che il giudizio abbreviato ammesso all'udienza preliminare si svolge senza il pubblico, in riferimento all'art. 76 della Costituzione nonché agli artt. 2, primo comma, prima parte, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del protocollo addizionale alla convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), sollevata dal Tribunale di Perugia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994

Il Presidente. CASAVOLA

Il redattore. CHELI

Il cancelliere. DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria. DI PAOLA

94C0456

161

Ordinanza 14-21 aprile 1994

Correzione di errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 337 del 7 luglio 1993.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento per la correzione di errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 337 del 7 luglio 1993;

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ravvisata la necessità di correggere un errore materiale occorso nella motivazione del testo depositato nell'ordinanza n. 337 del 1993.

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che l'errore materiale contenuto nel secondo «considerato» dell'ordinanza n. 337 del 23 luglio 1993 sia corretto nel seguente modo: al rigo 12°, dopo la lettera c), sostituire «art. 98» con «art. 97».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

* Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C0457

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

- ABRUZZO**
- ◆ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
 - ◆ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- BASILICATA**
- ◆ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
 - ◆ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria
- CALABRIA**
- ◆ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
 - ◆ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
 - ◆ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
 - ◆ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
 - ◆ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144
- CAMPANIA**
- ◆ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4
 - ◆ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
 - ◆ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
 - ◆ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
 - ◆ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
 - ◆ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
 - ◆ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
 - ◆ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66
- EMILIA-ROMAGNA**
- ◆ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
 - ◆ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
 - ◆ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
 - ◆ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
 - ◆ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
 - ◆ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
 - ◆ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3
- FRIULI-VENEZIA GIULIA**
- ◆ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
 - ◆ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
 - ◆ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTI S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- UDINE**
- ◆ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatoverchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20
- LAZIO**
- ◆ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
 - ◆ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
 - ◆ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
 - ◆ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
 - ◆ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
 - ◆ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
 - ◆ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
 - ◆ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
 - ◆ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANGINI DUILIO
Viale Trieste
 - ◆ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietratre
- LIGURIA**
- ◆ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
 - ◆ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
 - ◆ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R
- LOMBARDIA**
- ◆ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
 - ◆ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
 - ◆ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
 - ◆ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
 - ◆ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
 - ◆ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
 - ◆ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
 - ◆ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
 - ◆ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3
- MARCHE**
- ◆ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ASCOLI PICENO**
- ◆ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- MACERATA**
- ◆ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- PESARO**
- ◆ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82
- MOLISE**
- ◆ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Capriglione, 42-44
 - ◆ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115
- PIEMONTE**
- ◆ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTO
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
 - ◆ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
 - ◆ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alinari, 364
 - ◆ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
 - ◆ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
 - ◆ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- PUGLIA**
- ◆ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
 - ◆ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
 - ◆ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
 - ◆ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
 - ◆ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
 - ◆ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
 - ◆ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
 - ◆ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229
- SARDEGNA**
- ◆ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
 - ◆ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
 - ◆ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
 - ◆ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
 - ◆ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10
- SICILIA**
- ◆ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
 - ◆ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ENNA**
- ◆ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
 - ◆ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
 - ◆ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
 - ◆ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
 - ◆ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
 - ◆ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
 - ◆ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8
- TOSCANA**
- ◆ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
 - ◆ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
 - ◆ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
 - ◆ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
 - ◆ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
 - ◆ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
 - ◆ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
 - ◆ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
 - ◆ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7
- TRENTINO-ALTO ADIGE**
- ◆ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
 - ◆ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11
- UMBRIA**
- ◆ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
 - ◆ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
 - ◆ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29
- VENETO**
- ◆ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
 - ◆ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
 - ◆ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
 - ◆ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
 - ◆ **VERONA**
Libreria GHELFÌ & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
 - ◆ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Piroli (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella tesiata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.	
annuale	L. 357.000	annuale	L. 65.000
semestrale	L. 195.500	semestrale	L. 45.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 65.500	- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 46.000	- semestrale	L. 106.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
annuale	L. 200.000	- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 109.000	- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami».	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione *	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate.	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 367001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Piazza G. Verdi, 10 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 1 8 0 9 4 *

L. 5.200